

Simone Collavini

***La condizione dei rustici/villani nei secoli XI-XII.
Alcune considerazioni a partire dalle fonti toscane***

[A stampa in *La signoria rurale in Italia nel medioevo*. Atti del II Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998) organizzato da C. Violante e M.L. Ceccarelli, Ets, Pisa, 2006 (Studi medioevali, 11), pp. 331-384 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.biblioteca.retimedievali.it].

1. *Introduzione*

Questo contributo, da collocare nel contesto delle riflessioni sulle forme e sull'incidenza delle esperienze di signoria rurale nell'Italia centro-settentrionale nei secoli centrali del medioevo, si propone di verificare una specifica proposta interpretativa, quella avanzata da C. Violante in alcuni recenti saggi di sintesi sul tema. Presentato al seminario da cui deriva il volume, mantiene la forma di contributo alla discussione, nella quale è stato concepito: non è infatti nostro intendimento né ripercorrere, integrandole con nuovi apporti documentari, le linee tracciate dal nostro maestro, né proporre una linea interpretativa alternativa, quanto piuttosto – in linea con i suoi più recenti interventi e con le risultanze del seminario pisano – sottolineare alcuni limiti del modello evolutivo che individua nella nascita di un gruppo contadino omogeneo per condizione sociale, giuridica e, soprattutto, per ruolo funzionale nella società uno degli esiti principali dell'esperienza signorile¹. Del resto tali difficoltà sono già state occasionalmente rilevate dalla precedente storiografia e lo stesso Violante, nel corso di successivi tentativi di sintesi, ha sfumato certe rigidità del modello, venendo a insistere soprattutto sull'elemento funzionale². Si vuole dunque insistere sulla problematicità di un modello in parte incapace di comprendere in sé ricchezza e contraddittorietà dell'esperienza signorile italiana e che potrebbe pertanto risultare fuorviante nel restituire un'immagine appiattita di un mondo complesso, dinamico e al suo interno fortemente stratificato e variegato (anche funzionalmente). L'esito principale della signoria rurale italiana, infatti, non sembra la creazione di un'unica condizione economica, sociale e giuridica del ceto contadino (contrapposto a quello aristocratico), ma piuttosto lo sviluppo di un'ampia gamma di condizioni di dipendenza personale flessibili, a base sostanzialmente consuetudinaria, ma spesso integrate o stabilizzate attraverso il ricorso al diritto dotto. Esse erano funzionali a controllare lo strato più povero e debole del mondo contadino, ma anche, scopo forse ancor più importante, a disciplinare le élites che nei villaggi andavano spontaneamente emergendo, attraverso la lenta accumulazione di patrimoni fondiari, attraverso l'esercizio di funzioni ministeriali o infine, elemento spesso trascurato ma della massima importanza nel pieno XII secolo, grazie all'esercizio dell'attività militare al servizio dei *domini loci*.

¹ Vd. C. VIOLANTE, *La signoria rurale nel secolo X. Proposte tipologiche*, in *Il secolo di ferro: realtà e mito del secolo X*. Atti della XXXVIII Settimana di Studio (Spoleto, 19-25 aprile 1990), Spoleto 1991, pp. 329-85: 376-80, ID., *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, a cura di G. DILCHER - C. VIOLANTE, Bologna 1996 («Annali dell'Istituto storico italo-germanico». Quaderno, 44), pp. 7-56: 25-39, ID., *Problemi aperti e spunti di riflessione sulla signoria rurale nell'Italia medioevale*, in *La signoria rurale nel medioevo italiano*, a cura di A. SPICCIANI - C. VIOLANTE, I, Pisa 1997 (Studi medioevali, 3), pp. 1-9: 7-9. Cfr. anche ID., *"Chiesa feudale" e riforme in Occidente (secc. X-XII). Introduzione a un tema storiografico*, Spoleto 1999 (Studi, 9), pp. 102-103, dove il fenomeno è collocato nel quadro dell'evoluzione complessiva dei secoli XI e XII.

² Riserve sull'efficacia del processo di omogeneizzazione avanzava già C. Wickham nel dibattito a VIOLANTE, *La signoria rurale nel secolo X* (pp. 387-89), con particolare riferimento al permanere di notevoli differenze economiche e sociali all'interno delle signorie rurali; tali considerazioni sono state poi in parte accolte da Violante, come mostra una lettura comparata dei suoi scritti.

Date queste premesse può essere utile ripercorrere in primo luogo l'ipotesi interpretativa di Violante, che è il punto di riferimento delle successive riflessioni. L'idea è che nel contesto dello sviluppo e della stabilizzazione della signoria rurale – e in particolare di quella territoriale – sia definitivamente tramontata la servitù altomedievale. Ciò favorì l'affermazione di una tendenza favorevole alla nascita di un'uniforme condizione contadina, variamente definita, ma a base sostanzialmente funzionale. Essa, per usare le parole dell'autore, «aveva come caratteristica giuridica e sociale la dipendenza da un signore»³. I passaggi attraverso i quali tale radicale trasformazione giunse a compimento sono i seguenti, schematicamente riassunti. Dalla fine del IX secolo si trasformò, addolcendosi, la condizione servile e diminuirono le *corvées*; gli obblighi dei contadini erano ormai connessi sempre più spesso al tipo di terra in conduzione, anziché allo *status* personale del conduttore; compaiono poi nei tribunali pubblici alcuni servi, una delle cui caratteristiche fondamentali era stata in precedenza l'esclusione da tali contesti. Nel X secolo la convergente azione della crescita economica complessiva, della crisi delle istituzioni regie di tradizione carolingia e dell'assalto ai grandi patrimoni ecclesiastici favorì l'arricchimento dei servi, cui fece riscontro una netta bipartizione della condizione dei contadini liberi (sia livellari che massari): i più ricchi e fortunati si trasformarono in allodieri indipendenti, i più poveri furono ricacciati in uno stato di subalternità economica e dipendenza personale assai prossimo a quello servile. È questo il contesto dei fenomeni di insubordinazione e fuga dei servi che emergono, per esempio, dal *Capitulaire de servis libertatem anhelantibus* di Ottone III⁴. Durante l'XI secolo, infine, nel quadro della signoria territoriale gli ultimi allodieri furono inglobati con gli altri contadini dipendenti in un'organica struttura di dominio a base locale, anche se – riconosce l'ultimo Violante – parte degli allodieri e alcune particolari categorie (come masnadieri e servi domestici) mantennero una fisionomia propria e parzialmente distinta dai rustici veri e propri (termine con il quale, qui come in seguito, mi riferisco ai conduttori di terre sottoposti alla signoria).

Non è questa la sede per soffermarsi, se non fuggevolmente, sulle riflessioni storiografiche che una più ampia discussione di questa ipotesi interpretativa consentirebbe, se la si confrontasse con 'letture' diverse dell'evoluzione complessiva del mondo contadino tra età carolingia e secolo XIII. Basti sottolinearne la stretta connessione a una visione 'mutazionista': lo mostrano il taglio cronologico, la contrapposizione tra servitù altomedievale e dipendenza signorile e la stessa insistenza sulla centralità della trasformazione funzionale (concetto prossimo all'idea di Duby di società trifunzionale⁵). D'altro canto questo modello si ritaglia uno spazio nell'annosa, ma sempre vivace, discussione sull'evoluzione delle classi rurali, un dibattito oggi fortemente orientato, soprattutto in Francia, dall'antinomia rivoluzione/continuità, ma ad essa preesistente e con essa non necessariamente coincidente: le scansioni del passaggio dalla schiavitù antica alla cosiddetta 'servitù della gleba' e/o alla libertà contadina hanno infatti sempre attirato l'attenzione di storici e storici del diritto, al di là dell'interesse per una presunta svolta nella storia sociale europea da porre a cavaliere del Mille⁶. È a questi due contesti storiografici,

³ La citazione è da *ibid.*, p. 378.

⁴ *Monumenta Germaniae Historica (MGH), Legum sectio IV. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, I (*Constitutiones*, I), Hannover 1893, rist. anast. 1963, n. 21, a. [996-1002], su cui già C. VIOLANTE, *La società milanese nell'età precomunale*, Roma - Bari 1981³, pp. 196-97 (cfr. anche *infra* nt. 43).

⁵ G. DUBY, *Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme*, Paris 1978, trad. it. *Lo specchio del feudalesimo. Sacerdoti guerrieri e lavoratori*, Roma - Bari 1984²; cfr. anche ID., *Guerriers et paysans. VII^e-XII^e siècle. Premier essor de l'économie européenne*, Paris 1973, trad. it. *Le origini dell'economia europea. Guerrieri e contadini nel Medioevo*, Roma - Bari 1978².

⁶ Per un quadro del dibattito, con particolare riferimento all'Italia, vd. F. PANERO, *La cosiddetta «servitù della gleba»: un problema aperto*, appendice a ID., *Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea (secoli XII e XIII)*, Bologna 1984 (Studi e testi di storia medioevale, 9), pp. 207-76, ID.,

perciò, che si è in primo luogo fatto riferimento, in cerca di suggestioni atte a chiarire i punti rimasti problematici. E in effetti, al momento, si tratta di suggestioni più che di conclusive – seppur provvisorie – proposte interpretative.

Un rapido cenno merita infine la scelta delle fonti. Nell'impossibilità di analizzare l'insieme delle fonti del periodo, si è privilegiata la documentazione toscana sia per motivi di personale confidenza, sia per l'esistenza di un consistente nucleo di edizioni in grado di coprire buona parte del territorio regionale. Le medesime ragioni di disponibilità, insieme alla presenza di significative esperienze signorili, hanno indotto a individuare due aree campione: il territorio fiorentino e pistoiese e quello centro meridionale (Volterra, Siena e Maremma, con qualche incursione nell'Aretino)⁷. È di per sé ovvio, trattandosi di spogli solo parziali e confinati all'edito, che si tratta di un campione non del tutto affidabile; esso può però costituire, oltre che una base argomentativa non priva di significato, un primo passo in direzione di quegli studi regionali spesso invocati.

Tre sono i punti che si intende trattare, dati anche i limiti di spazio: 1) il punto di partenza, cioè il problema del declino e della scomparsa della servitù altomedievale nel contesto della nascita della signoria rurale; 2) il punto d'arrivo, cioè la condizione giuridica e socioeconomica dei rustici, come appare nelle ricche fonti della fine del XII e dell'inizio del XIII secolo; e parallelamente il rapporto funzionale tra rustici e *domini*; e 3) il suggerimento di un punto di vista leggermente diverso da quello proposto dal titolo della relazione nell'analisi del mondo dei dipendenti; un punto di vista meno centrato sull'assolutezza della condizione giuridica personale e più attento a interessi e scopi di chi la imponeva ai contadini.

2. La fine della servitù altomedievale e la nascita della signoria rurale

L'idea che nel quadro della signoria tramonti definitivamente la servitù rurale altomedievale è un cardine del modello interpretativo di Violante ed è condivisa da molti studiosi che di servitù si sono occupati⁸. È del resto indubbio che la scomparsa della distinzione della popolazione contadina in due categorie giuridicamente e socialmente contrapposte abbia costituito un importante passo nella direzione indicata.

In effetti la rarefazione dei servi (e in particolare di quelli schiettamente rurali) nelle fonti del secolo XI è fenomeno noto e confermato dall'analisi di alcuni campioni di fonti toscane. Nelle carte fiorentine e pistoiesi si incontrano pochi servi, ricordati per lo più in formule generiche (che comprendono perciò anche servi domestici e ministeriali) o venduti singolarmente senza le terre eventualmente in conduzione, il che prelude qualsiasi certezza sul tipo di attività da loro svolta. Essi compaiono inoltre quasi esclusivamente in grandi possessi di origine fiscale e in contesti che non

Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell'Italia medievale, Vercelli 1990, pp. 15-94 e ID., *La servitù tra Francia e Italia nei secoli IX-XIV: un problema di storia comparata*, in «Studi storici», 32 (1991), pp. 799-836. Per tutti i temi qui trattati è ora fondamentale ID., *Schiavi servi e villani nell'Italia medievale*, Torino 1999 (Le testimonianze del passato, 11), volume che ho potuto consultare solo dopo aver preparato il testo definitivo di questa relazione; me ne sono servito perciò soprattutto per le note, senza potergli dedicare lo spazio che avrebbe meritato.

⁷ La principale guida ai fenomeni signorili in Toscana è C. WICKHAM, *La signoria rurale in Toscana*, in *Strutture e trasformazioni*, pp. 343-409, cui vanno aggiunti i successivi M. NOBILI, *Le signorie territoriali degli Obertenghi in Lunigiana*, in *La signoria rurale nel medioevo italiano*, I, pp. 19-37, M. L. CECCARELLI LEMUT, *Terre pubbliche e giurisdizione signorile nel comitatus di Pisa (secoli XI-XIII)*, in *La signoria rurale nel medioevo italiano*, a cura di A. SPICCIANI - C. VIOLANTE, II, Pisa 1998 (Studi medioevali, 4), pp. 87-137 e, per l'area meridionale, S. M. COLLAVINI, «*Honorabilis domus et spetiosissimus comitatus*». *Gli Aldobrandeschi da "conti" a "principi territoriali" (secoli IX-XIII)*, Pisa 1998 (Studi medioevali, 6), pp. 128-43. Le edizioni spogliate sono quelle elencate nell'Appendice nr. I.

⁸ Così PANERO, *Servi*, pp. 53-54; il lavoro fondamentale resta P. BONNASSIE, *Survie et extinction du régime esclavagiste dans l'Occident du haut moyen âge (IV^e-XI^e s.)*, in «Cahiers de civilisation médiévale», XXVIII (1985), pp. 307-43.

evidenziano derive in senso signorile: si tratta spesso di complessi curtensi e le menzioni avvengono nelle appendici e pertinenze; solo di rado i servi risultano in mano a semplici privati, grandi possessori fondiari⁹. Fanno parziale eccezione l'area di Prato e specialmente l'area chiantigiana illuminata dalla documentazione del monastero di Coltibuono, che spiccano sia per il numero di menzioni che per la profondità cronologica del fenomeno¹⁰. Nel complesso del territorio i servi sono comunque molto pochi; relativamente numerosi – e distesi su di un più lungo periodo di tempo, a conferma della durata del fenomeno – sono invece i ricordi di servi sicuramente attivi in ambito domestico o con funzioni di ministeriali e masnadieri¹¹.

Anche i territori senese e maremmano sono caratterizzati da una limitata presenza di servi rurali, tranne che nelle proprietà dei signori di Staggia (poi passate a S. Salvatore a Isola): anche qui si tratta in parte di beni di origine fiscale¹². Più frequenti, in linea con un modello ben attestato anche al di fuori della Toscana, sono le menzioni di servi nelle pertinenze di diplomi imperiali o papali, una fonte non del tutto affidabile anche per la tendenza a ripetere precedenti modelli formulari¹³. Poco numerose, ma ben distribuite nel tempo, sono infine le menzioni di servi attivi in ambito palesemente domestico¹⁴.

Un rapido sguardo al primo volume dei documenti camaldolesi mostra che anche in questa zona i servi noti sono per lo più domestici o che comunque non risultano attivi nell'agricoltura¹⁵. Le eccezioni sono costituite da un ricordo in pertinenza in un diploma di Ottone I e, soprattutto, dalla menzione di una trentina fra servi e ancelle legati al castello di Galbino nella divisione del patrimonio dell'omonima famiglia signorile (comprendente altri castelli nei quali non compaiono servi)¹⁶. Non sembra possibile ritenerli tutti servi domestici: doveva dunque trattarsi o di un'ampia masnada servile – la cui esistenza è ben possibile nella residenza di un'importante famiglia militare – o della sopravvivenza di forme di servitù rurale, del resto attestate anche altrove nel territorio aretino con maggiore continuità che nel resto della

⁹ Servi in beni d'origine fiscale: *Badia di Firenze*, n. 5, a. 978 (contessa Willa); *ibid.*, n. 8, a. 995 (Ugo marchese); *S. Miniato*, n. 5, a. 1018 = n. 6, a. 1024 = n. 8, a. 1026 (vescovo di Firenze); *S. Giovanni*, n. 95, a. 1078 (conte Gerardo) = n. 96, a. 1078 = n. 147, a. 1097. Servi in mano a semplici laici: *S. Giovanni*, n. 27, a. 1018; *ibid.*, n. 116, a. 1085 = n. 117, a. 1085; *ibid.*, n. 129, a. 1088; *RCP. Canonica. Sec. XI*, n. 104, a. 1045 = n. 110, a. 1046; *ibid.*, n. 113, a. 1046 ott.; *ibid.*, n. 176, a. 1077; *S. Felicità*, n. 14, a. 1077; (?) *LCPist*, n. 1, a. 1097; (?) *S. Miniato*, n. 56, a. 1118; *FANTAPPIÉ, Vaiano*, n. 14, a. 1189; *S. Lorenzo* (in *RCP. Spedali*), n. 13, a. 1191.

¹⁰ Vd. *RCP. Canonica. Sec. XI*, n. 51, a. 1027; *S. Stefano di Prato*, n. 13, a. 1055; *ibid.*, n. 17, a. 1066; *ibid.*, n. 28, a. 1078; *ibid.*, n. 59, a. 1087; *ibid.*, n. 84, a. [1100]; *ibid.*, n. 207, a. 1176; *Reg. Coltibuono*, n. 17, a. [1010 ca.]; *ibid.*, n. 19, a. 1021 (11 tra servi e ancelle); *ibid.*, n. 132, a. 1081; *ibid.*, n. 149, a. 1084; *ibid.*, n. 193, a. 1092; *ibid.*, n. 198, a. 1094 = n. 202, a. 1095; *ibid.*, n. 260, a. 1109; *ibid.*, n. 286, a. 1115.

¹¹ *Badia di Firenze*, n. 80, a. 1072; *S. Giovanni*, n. 156, a. 1108; *Montepiano*, n. 47, a. 1130; *ibid.*, n. 149, a. 1168; *Fontana Taona*, n. 202, a. 1230.

¹² *Isola*, n. 1, a. 953; *ibid.*, n. 2, a. 994; *ibid.*, n. 3, a. 994; *ibid.*, n. 4, a. 1001; CDA, II, n. 203, a. 973 (Aldobrandeschi); *ibid.*, n. 230, a. 1009; OMS, n. 42, a. 1108 (Berardenghi).

¹³ Vd. la serie amiatina: CDA, II, n. 200, a. 962, Ottone I; *ibid.*, n. 213, a. 996, Gregorio V; *ibid.*, n. 217, a. 1001-2, Ottone III; *ibid.*, n. 221, a. 1004, Enrico II; *ibid.*, n. 227, a. 1007, Enrico II; *ibid.*, n. 278, a. 1050, Leone IX; e quella del monastero di Isola: *Isola*, n. 10, a. 1022, Enrico II; *ibid.*, n. 25, a. 1055, Enrico III; *ibid.*, n. 89, a. 1178, Federico I; *ibid.*, n. 115, a. 1209, Ottone IV. Per dei paralleli cfr. J. P. DELUMEAU, *Arezzo: espace et sociétés, 715-1230. Recherches sur Arezzo et son contado du VIII^e au début du XIII^e siècle*, Roma 1996 (Collection de l'École française de Rome [CEFR], 219), pp. 91-94 e F. MENANT, *Campagnes lombardes du moyen âge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du X^e au XIII^e siècle*, Roma 1993 (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome [BEFAR], 281), pp. 399-401 (che esprime scetticismo sull'affidabilità di queste formule).

¹⁴ *Montecelso*, n. 1, a. 1071; OMS, n. 13, a. 1073; *ibid.*, n. 17, a. 1076, menzione di un *omo libertus* figlio di un'ancella e del suo padrone; *Montecelso*, n. 57, a. 1206 (ma riferito a fine XI secolo).

¹⁵ Cfr. RC, I, n. 41, a. 1016; *ibid.*, n. 245, a. 1048; *ibid.*, n. 385, a. 1073.

¹⁶ *Ibid.*, n. 3, a. 967 e *ibid.*, n. 462, a. 1083 (cfr. DELUMEAU, *Arezzo*, p. 104).

Toscana (come mostrano le note 'genealogie dei servi' del monastero di S. Fiora di Arezzo)¹⁷.

Una considerazione d'insieme dei campioni analizzati consente alcune osservazioni sulla presenza servile nel tardo X e XI secolo: si assiste alla rarefazione e poi alla scomparsa delle menzioni di servi nella documentazione diplomatica; inoltre i loro ricordi si concentrano nelle pertinenze e avvengono attraverso formule generiche, che ricorrono soprattutto in diplomi imperiali e papali; infine, la grande maggioranza degli individui di stato servile positivamente e individualmente noti sono servi domestici o masnadieri. I servi rurali, la cui presenza rimanda costantemente all'organizzazione curtense e probabilmente alla funzione di prebendari, sono per lo più assisi su beni fiscali o di origine fiscale. L'ultimo dato da sottolineare è l'assenza di sovrapposizioni tra menzioni di servi e ricordi di poteri signorili (se non nel caso di ufficiali signorili di condizione non libera¹⁸).

Al di là delle perplessità sul ricorso alle menzioni formulari per dimostrare la tenuta della servitù rurale nella regione¹⁹, andrà sottolineato il forte nesso attestato dalle fonti toscane tra sopravvivenza della servitù rurale e tenuta del modello curtense, nel quale i prebendari mantenevano un ruolo rilevante nello sfruttamento del dominico²⁰. Proprio il sistema curtense, sebbene alla sua nascita abbia comportato una riduzione del numero dei servi²¹, fu infatti il contesto che strutturalmente favorì

¹⁷ Si noti che i Galbino possedevano una masnada ad Anghiari, vd. *Regesto di Camaldoli*, edd. L. SCHIAPARELLI - F. BALDASSERONI, II, Roma 1909 (Regesta chartarum Italiae [RCI]), n. 666, a. 1104 (cfr. DELUMEAU, *Arezzo*, pp. 104-105). Sulla tenuta della servitù nell'Aretino, vd. *ibid.*, pp. 100-13. Per le 'genealogie dei servi', vd. U. PASQUI, *Documenti per la storia della città d'Arezzo*, I, *Codice diplomatico (an. 650?-1180)*, Firenze 1899 (Documenti di storia italiana, XI), nn. 292-93, a. 1080 ca., cfr. G. LUZZATTO, *I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche italiane dei secoli IX e X* (1910), ora in ID., *Dai servi della gleba agli albori del capitalismo. Saggi di storia economica*, Bari 1966, pp. 1-177: 45-46, 116, C. VIOLANTE, *Quelques caractéristiques des structures familiales en Lombardie, Émilie et Toscane aux XI^e et XII^e siècles*, in *Famille et parenté dans l'Occident médiéval*. Actes du Colloque de Paris (6-8 juin 1974), a cura di G. DUBY - J. LE GOFF, Roma 1977 (CEFR, 30), pp. 87-147, trad. it. *Alcune caratteristiche delle strutture familiari in Lombardia, Emilia e Toscana durante i secoli IX-XII*, in *Famiglia e parentela nell'Italia medievale*, a cura di G. DUBY - J. LE GOFF, Bologna 1981, pp. 19-82: 22, 34-36 e tavole 7 e 8 e DELUMEAU, *Arezzo*, pp. 105-10 (anche per la datazione). Andrà però sottolineato che questi due documenti rimandano a forme di servitù in primo luogo domestica e comunque in piena evoluzione e quindi assai lontane da quelle altomedievali, come mostrano il giuramento «sicut servus domino» prestato da più di un servo e l'ereditarietà della condizione per via maschile.

¹⁸ Vd. P. BRANCOLI BUSDRAGHI, «Masnada» e «boni homines» come strumento di dominio delle signorie rurali in Toscana (secoli XI-XIII), in *Strutture e trasformazioni*, pp. 287-342: 288-92, cui si possono aggiungere altri esempi riguardanti gli Aldobrandeschi, vd. COLLAVINI, «Honorabilis domus», p. 150.

¹⁹ Cfr. *infra* nt. 26.

²⁰ Una recente e sensibile sintesi sul regime curtense è A. VERHULST, *Economic organisation*, in *The New Cambridge Medieval History*, II, c. 700 - c. 900, a cura di R. MC KITTERICK, Cambridge 1995, pp. 481-509: 488-97; è noto che tale modello, in Italia come altrove, non fu esclusivo e forse neppure dominante, cfr. P. TOUBERT, *L'Italie rurale aux VIII^e-IX^e siècles. Essai de typologie domaniale*, in *I problemi dell'Occidente nel secolo VIII*. Atti della XX Settimana di Studio (Spoleto, 6-12 aprile 1972), Spoleto 1973, pp. 95-132, trad. it. *L'Italia rurale nei secoli VIII-IX. Saggi di tipologia del dominio*, in ID., *Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e poteri nell'Italia medievale*, a cura di G. SERGI, Torino 1995 (Biblioteca Studio, 7), pp. 156-82, ID., *Il sistema curtense: la produzione e lo scambio interno in Italia nei secoli VIII, IX e X* (1983), ora in ID., *Dalla terra ai castelli*, pp. 183-245, e ID., *La part du grand domaine dans le décollage économique de l'Occident (VIII^e-X^e siècles)*, in *La croissance agricole du haut Moyen Âge. Chronologie, modalités, géographie* (Actes du X^e colloque de Flaran, 1998), Auch 1990, pp. 53-86, trad. it. *La parte del grande dominio nel decollo economico dell'Occidente (secoli VIII-X)*, in ID., *Dalla terra ai castelli*, pp. 115-55.

²¹ In molti contesti la *curtis* si sviluppò a partire da precedenti grandi proprietà gestite direttamente da schiavi, comportando una marginalizzazione del loro lavoro e quindi il loro accasamento, cfr. VERHULST, *Economic organisation*, pp. 495-96; scetticismo sulla reale diffusione delle grandi proprietà lavorate da schiavi esprime C. WICKHAM, *The other transition: from the ancient world to feudalism*, in «Past & Present», 103 (1984), pp. 3-36, ora in ID., *Land and power. Studies in Italian and European social history, 400-1200*, London 1994, pp. 7-42: 35, secondo il quale i servi, piuttosto numerosi nell'alto medioevo, erano *tenanciers* distinti dal resto della popolazione solo da una 'minorazione' giuridica e non dalla funzione economica (cfr. anche ID., *Rural society in Carolingian Europe*, in *The New Cambridge Medieval History*, II, pp. 510-37: 513, 517, 520 e nt. 15 per lo studio di alcune aree campione).

di più la persistenza della condizione servile di determinati gruppi e individui: da un lato costoro mantenevano una funzione economica specifica (e necessaria), dall'altro i padroni delle *curtes* disponevano della cultura giuridica e delle aderenze politiche necessarie a non lasciar stemperare la nozione dello *status* servile, anche in tempi difficili per l'autorità pubblica. Per i prebendari agivano perciò con maggior difficoltà i fattori, ormai ampiamente noti, che condussero alla graduale fusione di massari e servi casati (riconoscimento dei matrimoni servili, matrimoni misti, diritti dei servi sul peculio, conduzione consuetudinaria della terra, sottoposizione dei massari a oneri extra economici nel quadro della signoria fondiaria, crisi del modello 'pubblico' di libertà e del legame tra regno e liberi).

Le fonti toscane sembrano dunque confermare il nesso, almeno cronologico, tra scomparsa della servitù e affermazione di forme di signoria territoriale: nel corso dell'XI e ancor più nel primo XII secolo (quando le fonti divengono più esplicite sulla presenza di poteri signorili territoriali) scompaiono infatti i ricordi di servi (tranne domestici o ministeriali).

Constatata la scomparsa della servitù rurale durante l'XI secolo, resta da considerare il punto di partenza rispetto a cui valutare l'entità della svolta. Se infatti non paiono accettabili letture che prolunghino fin verso la svolta del millennio forme di organizzazione sociale e 'modi di produzione' a base sostanzialmente schiavistica²², diversa è la questione del peso da riconoscere nell'alto medioevo alla popolazione servile inserita nelle grandi proprietà sfruttate direttamente, attiva nella conduzione indiretta o infine incaricata di compiti diversi dall'agricoltura (allevamento, artigianato, etc.). L'incidenza di tali gruppi, indubbia nel primo medioevo, sembra ancora rilevante in età carolingia, come è stato di recente ribadito, a mitigare l'idea di un precoce e inarrestabile declino della servitù nell'alto medioevo²³. Resta però importante e autorevole il gruppo di storici che opta non per una scomparsa improvvisa della servitù intorno al Mille, ma per una sua lenta estenuazione tra IX e X secolo²⁴. Tali differenti punti di vista, che si intrecciano in modo non univoco con

²² Così G. BOIS, *La mutation de l'an Mil*, Paris 1989, trad. it. *L'anno mille. Il mondo si trasforma*, Roma - Bari 1991, da leggere tenendo presenti le osservazioni critiche di A. GUERREAU, *Lournand au X^e siècle: histoire et fiction*, in «Le Moye Âge», XCVI (1990), pp. 519-37, A. VERHULST, *The decline of slavery and the economic expansion of early middle ages*, in «Past & Present», 133 (1991), pp. 195-203 e il dibattito in «Médiévales», 21 (1991), pp. 5-114 (*L'an mil: rythmes et acteurs d'une croissance*). Viceversa è comunemente accettato il declino del modello della piantagione schiavistica già alla fine del II secolo d. C. e la conseguente prevalenza della conduzione indiretta da parte di contadini di condizione libera, semilibera (coloni) e servile: vd., seppur con posizioni diverse, M. I. FINLEY, *Ancient slavery and modern ideology*, London 1980, trad. it. *Schiavitù antica e ideologie moderne*, Roma - Bari 1981, pp. 167-206, WICKHAM, *The other transition*, D. VERA, *Le forme del lavoro rurale: aspetti della trasformazione dell'Europa romana fra tarda antichità e alto medioevo*, in *Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda antichità e alto medioevo*. Atti della XLV Settimana di Studio (Spoleto, 3-9 aprile 1997), Spoleto 1998, pp. 293-338 e, in questo volume, il saggio di M. Mazza.

²³ Così P. BONNASSIE, *La Catalogne du milieu du X^e à la fin du XI^e siècle*, Toulouse 1976, II, pp. 828-29 e poi ID., *Survivie*; già orientato in tal senso G. DUBY, *La société aux XI^e et XII^e siècles dans la région mâconnaise*, Paris 1982³, trad. it. *Una società francese nel Medioevo. La regione di Mâcon nei secoli XI e XII*, Bologna 1985, pp. 162-68, 182-84, 288-300, 351-69.

²⁴ Così M. Bloch (vd. i saggi raccolti e tradotti in *La servitù nella società medievale*, Firenze 1975), la cui linea interpretativa è ripresa con vigore polemico da D. BARTHÉLEMY, *Qu'est-ce que le servage en France, au XI^e siècle?*, in «Revue historique», CCLXXXVII (1992), pp. 233-84 (ristampato con alcune correzioni e il titolo *Le servage et ses rites* in ID., *La mutation de l'an mil a-t-elle eu lieu? Servage et chevalerie dans la France des X^e et XI^e siècles*, Paris 1997, pp. 93-171). Pensano a un graduale declino della servitù anche autori più inclini a sottolineare la rottura a cavallo del millennio come T. BISSON, *The "Feudal Revolution"*, in «Past & Present», 142 (1994), pp. 6-42: 41-42, WICKHAM, *The other transition*, p. 35 e P. CAMMAROSANO, *Nobili e re. L'Italia politica dell'alto medioevo*, Roma - Bari 1998, pp. 83-88, 129, 257, 302.

l'idea di una 'mutazione dell'anno Mille'²⁵, comportano una diversa valutazione della scomparsa dei servi dalle fonti durante l'XI secolo: chi pensa a una servitù già solo residuale nel X secolo, non ne ritiene il venir meno un fenomeno davvero periodizzante, ma soltanto l'ultimo esito di un lungo e non traumatico processo.

Affrontare il problema dell'effettiva incidenza e del ruolo della servitù rurale nei due secoli che ne precedono il definitivo tramonto comporterebbe spazio ed energie superiori a quelle a nostra disposizione, ci limiteremo perciò a proporre alcune riflessioni generali – anche se speriamo non generiche – sul problema e sulle fonti impiegate a sostegno della tesi di una tenuta della servitù fino alla fine del X secolo, che risulteranno funzionali al resto del saggio.

Molte menzioni di servi compaiono anche in questo periodo in formule di pertinenza non meno generiche di quelle del secolo XI, il che rende difficile una quantificazione, anche per la minor densità della documentazione. Sul loro rilievo ha insistito F. Panero per sottolineare la tenuta della servitù carolingia in area padana; in senso contrario si esprimono invece P. Toubert e F. Menant che pensano a una presenza ormai solo residuale della servitù fin dall'inizio del X secolo²⁶. Si tratta del resto di fonti ambigue come tutte le formule pertinentziali. Lo mostra bene il caso del territorio bergamasco: in un convegno tenuto a margine della nuova edizione delle carte altomedievali bergamasche A. Castagnetti, in base alle menzioni formulari, aveva ipotizzato una tenuta della servitù rurale per tutto il X secolo. Essa, però, è stata messa in questione da A. Zonca in base all'analisi di un polittico vescovile, solo in seguito individuato, che attesta una presenza di servi del tutto marginale rispetto ai massari liberi e apparentemente confinata al servizio artigianale e domestico²⁷.

Maggior solidità dei ricordi formulari hanno apparentemente le prove della tenuta della servitù provenienti dal contesto curtense (come la presenza di numerosi servi, anche casati, nei polittici e la necessità strutturale di prebendari per coltivare il dominico) e la menzione di servi, in fuga o in rivolta, nei delicatissimi – storiograficamente non meno che politicamente – anni a cavallo del Mille (fatto questo che sembrerebbe confermare l'esistenza di un'improvvisa e drammatica svolta anche in questo settore della società).

La presenza dei servi prebendari, distinti non solo giuridicamente ma anche funzionalmente dagli altri contadini, è infatti ritenuta fra i fattori determinanti per la tenuta della servitù nel IX e X secolo²⁸. Cogliere il rilievo, per così dire, tipologico è però più agevole che stabilirne l'incidenza quantitativa, sia pur genericamente. Una rapida ricognizione delle fonti e della bibliografia sul sistema curtense mostra infatti un assai ineguale peso dei prebendari da contesto a contesto, non solo per la non

²⁵ Per un orientamento nel dibattito in corso vd. A. BARBERO, *La polemica sulla mutazione feudale. A proposito di un libro recente*, in «Storica», I, 3 (1995), pp. 73-86 e S. CAROCCI, *Signoria rurale e mutazione feudale. Una discussione*, in «Storica», III, 8 (1997), pp. 49-91.

²⁶ Ne sottolinea il rilievo numerico, proponendo calcoli statistici, PANERO, *Servi*, pp. 29-36, 51 e ID., *Schiavi*, pp. 28-30. Ma vd. P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e siècle à la fin du XII^e siècle*, Roma 1973 (BEFAR, 221), I, pp. 474-79 e MENANT, *Campagnes lombardes*, pp. 399-402.

²⁷ Vd. A. CASTAGNETTI, *In margine all'edizione delle pergamene bergamasche: economia e società*, in *Bergamo e il suo territorio nei documenti altomedievali*. Atti del convegno (Bergamo, 7-8 aprile 1989), a cura di M. CORTESI, Bergamo 1991, pp. 27-43 e A. ZONCA, *Un inventario altomedievale della cattedrale di Bergamo*, in «Archivio storico bergamasco», 21, a. XI-2 (1992), pp. 11-53. A un contesto analogo, di assoluto predominio del possesso allodiale e della libera conduzione, rimanda un altro inventario – questo 'laico' – della prima metà dell'XI secolo; il documento, la cui genesi mi rimane non del tutto chiara, è edito e commentato in G. FEO, «Breve recordacionis Lanciarrimundi»: un inventario "laico" di beni e fitti del secolo XI, in «Rivista di storia dell'agricoltura», XXXV, 1 (1995), pp. 91-110.

²⁸ Vd. PANERO, *Servi*, pp. 54-55; così anche L. Feller nel recente convegno di Paris-Nanterre (12-13 dic. 1997), almeno in base al resoconto di E. BASSO in «Quaderni medievali», 45 (1998), pp. 299-304. [La relazione è ora edita con il titolo *Liberté et servitude en Italie centrale (VIII^e-X^e siècle)*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 112 (2000), pp. 511-33 (NdA, 2002)].

omogenea e generalizzata presenza delle *curtes* sul territorio, ma anche per il fatto che sotto tale etichetta andavano aggregati patrimoniali e strutture economiche assai diversificate. Alcune erano strutture bipartite ben organizzate, nelle quali le prestazioni d'opera dei massari, qualunque ne fosse la condizione personale, integravano il lavoro dei servi prebendari sul dominico a seconda delle necessità agricole, in particolare nei momenti di maggior bisogno di manodopera. Molto più spesso però nelle *curtes* italiane positivamente documentate prebendari, massari e *corvéés* non risultano perfettamente coordinati e cooperanti. Possiamo individuare almeno due cause di malfunzionamento del modello curtense classico: in alcuni casi si assiste alla divisione in quote del dominico (per espandere lo spazio agricolo), all'accasamento dei servi prebendari e alla remissione di gran parte delle *corvéés*, il che porta al declino della gestione in economia a favore della conduzione indiretta²⁹; in altri casi è invece la dispersione dei mansi in aree lontane dal centro dominico a rendere difficile il ricorso sistematico alle prestazioni d'opera³⁰. Si può però dubitare che fenomeni del genere vadano interpretati (come generalmente avviene) come segno di un 'declino' della *curtis* e non piuttosto, almeno in molti casi, come sue originarie e strutturali insufficienze e incapacità di sovrapporsi, trasformandolo nel senso voluto, a un tessuto agrario complesso e caratterizzato dalla fortissima frammentazione della proprietà fondiaria, quale quello restituitoci dalle fonti altomedievali di tante regioni d'Italia e d'Europa³¹. Fin dalle loro origini, dunque, molte *curtes* non furono che insiemi di mansi debolmente collegati a un centro dominico, presso il quale erano versati censi e prestate *corvéés* di modesto rilievo (e non necessariamente né esclusivamente finalizzate ai lavori agricoli)³².

L'esempio costituito da uno dei polittici della chiesa vescovile di Lucca è particolarmente chiaro circa la non necessaria presenza (o almeno incidenza) dei servi prebendari nelle *curtes*. Il testo in questione, databile alla fine del IX secolo, rammenta in realtà un solo individuo di condizione servile, un servo casato³³. Si potrebbe pensare a un voluto, anche se poco comprensibile, silenzio sui prebendari, dato che alcune fonti coeve, almeno nelle formule di pertinenza, fanno riferimento a servi della Chiesa di Lucca³⁴. Resta il fatto che le aziende della Chiesa di Lucca, così

²⁹ V. FUMAGALLI, *Crisi del dominico e aumento del masserizio nei beni «infra valle» del monastero di San Colombano di Bobbio dall'862 all'883*, in «Rivista di storia dell'agricoltura», VI (1966), pp. 352-59, rist. in ID., *Coloni e signori nell'Italia settentrionale. Secoli VI-XI*, Bologna 1978, pp. 37-49. La diversa interpretazione del fenomeno proposta da TOUBERT, *Il sistema curtense*, pp. 207-10 (la parcellizzazione sarebbe indizio del dinamismo del sistema e porterebbe a un'ottimizzazione dello sfruttamento del dominico e delle *corvéés*) non muta la sostanza delle cose quanto al nostro assunto: non mette infatti in questione il declino numerico dei prebendari.

³⁰ Un 'classico' è quello illustrato da V. FUMAGALLI, *Per la storia di un grande possesso canossiano nel Parmense: la corte di 'Vilinianum'*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», IL (1969), pp. 73-94, poi in ID., *Le origini di una grande dinastia feudale. Adalberto-Atto di Canossa*, Tübingen 1971 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom [BDHI], 35), pp. 30-52.

³¹ Cfr. WICKHAM, *Rural society in carolingian Europe*.

³² Esempi particolarmente chiari di questo modello sono il polittico bergamasco citato *supra* nt. 27 e la *curtis* centrale del vescovato di Lucca, vd. M. LUZZATI (ed.), *Vescovato di Lucca*, in *Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi*, edd. A. CASTAGNETTI et al., Roma 1979 (Fonti per la storia d'Italia [FSI], 104), pp. 205-46: 1. *Inventarium episcopatus*, specialmente pp. 212-14 (con i commenti di LUZZATTO, *I servi*, pp. 22-27). Sulla datazione del polittico all'897 ca. vd., da ultimo, F. BOUGARD, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII^e siècle au début du XI^e siècle*, Roma 1991 (BEFAR, 291), p. 384.

³³ LUZZATI, *Vescovato di Lucca*, 1, p. 219 rr. 18-19: il servo casato «Ildulo servus» è un *manente* di Vecchiano, che paga 90 den. per la terra in conduzione, senza prestare alcuna *corvéé*. Per una diversa interpretazione vd. PANERO, *Schiavi*, nt. 57 pp. 42-43 (ma in maniera molto più sfumata *ibid.*, p. 210).

³⁴ Vd. MGH, *Diplomata Karolinorum*, IV, *Ludovici II. Diplomata*, München 1994, ed. K. WANNER, n. 55, ante 871 dic. 18: «(...) venit [sic, per veniens?] ad nos Gherardus sancte Lucane ecclesie venerabilis episcopus innotuit celsitudini nostre, quot res ecclesie episcopatus sui a multis pravis hominibus invase adque subtrahere iniuste esse noscuntur tam in thesauro ipsius ecclesie quam in rebus seu mancipiis (...)».

Sembrano rimandare invece a un ambiente domestico D. BARSOCCHINI, *Raccolta di documenti per servire alla storia ecclesiastica lucchese*, in *Memorie e documenti per servire all'istoria del Ducato di Lucca*, V/2-3, Lucca

come descritte nel polittico, non paiono aver necessitato di un numero cospicuo di prebendari per funzionare, il che potrebbe aver contribuito a una rapida obliterazione dello statuto di quelli casati. Queste *curtes* infatti presentano un dominico poco esteso, costituito soprattutto da vigne e oliveti; rilevante è poi la presenza di censi in denaro e di terre e individui dati in beneficio e perciò scorporati dall'azienda curtense. Esempolari sono i casi delle *curtes* di Corazzano d'Evola (in Valdarno) e di *Cornino* (in Val di Cornia): la prima disponeva di 12 moggi (ca. 13,5 ha) di arativo nel dominico, oltre a 8 *anfore* di vigna e a una selva per 3 porci. Da 6 dei propri massari riceveva 3 *corvéés* la settimana, capaci di garantire tre contadini sempre presenti sul dominico, apparentemente più che sufficienti a coltivarlo³⁵. L'arativo del dominico della *curtis* di *Cornino* era, invece, di 50 moggi (ca. 56 ha), c'erano inoltre un prato di 20 carrate, 12 *anfore* di vigna e una selva per 200 porci. Da 4 dei propri massari *lacurtis* riceveva *corvéés* generiche (*ad libitum?*) e da 5 *corvéés* per 3 giorni la settimana. L'azienda doveva dunque disporre di 4/5 contadini al giorno sul dominico, anch'essi in grado di condurlo personalmente da soli³⁶. *Corvéés* tanto gravose dovute ad entrambe le *curtes* soltanto da parte dei massari (gli altri pagavano censi in denaro) rimandano molto probabilmente all'esistenza di (ex?) servi casati; è però significativo che di tale condizione personale il polittico non faccia menzione³⁷: già sul finire del IX secolo essa andava perdendo peso rispetto all'oggettività degli obblighi. Nelle *curtes* del vescovo di Lucca insomma i prebendari, apparentemente assenti, non svolgevano certamente una funzione di primo piano, dato che le *corvéés* erano normalmente sufficienti a coltivare il dominico.

Situazioni analoghe a quella delle *curtes* del vescovo lucchese, caratterizzate da uno scarso peso dei prebendari, non dovevano mancare (si pensi soltanto al già ricordato esempio bergamasco), ma più spesso i polittici – che per propria natura rimandano a un contesto di efficacia del sistema curtense – mostrano aziende funzionanti diversamente. Accanto ai noti casi di Bobbio e S. Giulia di Brescia³⁸, significativo è l'esempio di S. Tommaso di Reggio Emilia, il cui polittico, risalente al X secolo, mostra il prevalere della conduzione diretta e, al suo interno, un predominio della manodopera servile. Dalla *curtis* centrale di S. Tommaso e dalle 5 *curtes* minori dipendevano 149 servi e ancelle e 75 *sortes*, stando alle singole entrate; questi dati non concordano però con i totali del polittico che parlano di 382 servi e ancelle, 41 *manentes* e 80 massari. Se non si deve pensare a un errore di calcolo o alla presenza di mutilazioni del testo (escluse dall'editore), se ne può concludere che il monastero

1837-1841, V/2, n. DCCCLXXIII, a. 876 e *ibid.*, V/3, n. MCCCCLXVIII, a. 975. Sull'incidenza della servitù in Lucchesia vd. PANERO, *Schiavi*, pp. 211-12 e nt. 46 p. 246. Il silenzio sui servi non riguarda solo il polittico lucchese, cfr. LUZZATTO, *I servi*, pp. 18 (Bobbio), 27 (Lucca), che non ne dà però una spiegazione convincente.

³⁵ LUZZATI, *Vescovato di Lucca*, p. 220: tutti questi *angariales* oltre a prestare le opere versavano un'*anfora* di vino; un settimo individuo pagava un censo parziario (1/2 del vino e 1/3 dei cereali). Per la conversione delle unità di misura mi sono servito di DELUMEAU, *Arezzo*, pp. 49-53; sulle dimensioni medie dei poteri contadini vd. V. FUMAGALLI, *La resa della terra e i patti colonici*, in ID., *Coloni e signori*, pp. 63-81 (già con il titolo *Storia agraria e luoghi comuni*, in «Studi medievali», III ser., IX [1968], pp. 949-65): 77.

³⁶ LUZZATI, *Vescovato di Lucca*, 1, pp. 221-22: a *Cornino* gli oneri dei *manentes* erano più variegati, dei 14 massari 5 prestavano 3 *opere* la settimana; 4 *opere* generiche e una capra; 3 pagavano un censo di 30 den. e una capra; uno 3 sol.; l'ultimo infine una capra più l'*iter* (opera di trasporto).

³⁷ Indizi di un'originaria condizione servile degli *angariales* potrebbero essere la misura di tre *corvéés* la settimana (così in *Lex Alamannorum*, c. 21 e in *Lex Baiuvariorum*, c. 13, cit. in H. W. GOETZ, *Serfdom and the beginnings of a 'seigneurial system' in the Carolingian period: a survey of the evidence*, in «Early Medieval Europe», II/1 (1993), pp. 29-51: 44, ma *contra* PANERO, *Schiavi*, nt. 71 pp. 44-45) e il ricorrere di antroponimi in *-ulus* (cfr. DELUMEAU, *Arezzo*, p. 110 e PANERO, *Schiavi*, nt. 57 pp. 42-43). Comunque un nesso obbligatorio tra *angariales* e servi casati è quanto meno discutibile dato che l'unico servo casato positivamente noto non svolgeva *corvéés*, vd. *supra* nt. 33.

³⁸ A. CASTAGNETTI, *S. Colombano di Bobbio* (1-4), in *Inventari altomedievali*, pp. 119-92 e G. PASQUALI, *S. Giulia di Brescia*, *ibid.*, pp. 41-94, la bibliografia in calce alle edizioni può essere integrata ricorrendo a quelle recenti di VERHULST, *Economic organisation*, pp. 973-76 e TOUBERT, *Dalla terra ai castelli*, pp. 246-50 e con PANERO, *Schiavi*, pp. 32-34.

continuava a tenere conto dei servi casati e li considerava a parte rispetto ai massari liberi o semiliberi. Il fatto che nei singoli *items* non siano ricordati gli eventuali servi casati induce però a ritenere che la loro particolare condizione giuridica non fosse più ritenuta fondamentale³⁹.

Questi dati generali sono confermati da un'analisi ravvicinata della situazione di due *curtes* minori. Quella di Vercallo aveva un dominico di 20 moggi, che rendeva il doppio, un prato di 3 carrate di fieno e 5 servi o ancelle; le 4 *sortes* rendevano 50 moggi (oltre ad altri censi) e 40 *corvéés* l'anno pari a solo 1/8 di contadino al giorno. Le *corvéés* dunque erano solo aggiuntive rispetto al lavoro dei servi sul dominico, inoltre la resa economica del dominico era inferiore a quella delle *sortes*⁴⁰. La *curtis* di Sciola, invece, aveva un dominico con 40 moggi d'arativo, che ne rendeva solo 70, le terre dominiche rendevano anche 15 carrate di fieno e 12 maiali; ne dipendevano 36 servi e ancelle. Le 10 *sortes* dipendenti rendevano (oltre ad altri censi) 60 moggi e 100 *corvéés* l'anno, pari a ca. 1/3 di contadino al giorno. Anche a Sciola, dunque, dove il peso del dominico era più importante, il ruolo delle *corvéés* era marginale rispetto al lavoro dei prebendari⁴¹.

Gli esempi su cui ci si è soffermati mostrano che sotto la medesima etichetta di *curtis* stavano realtà economiche e gestionali molto differenti (e comunque distanti dall'immagine classica del sistema curtense), ne derivava una diversa importanza della manodopera servile e un diverso stimolo per i signori a tener viva la nozione di servitù. In aziende, nelle quali la conduzione diretta attraverso servi prebendari era ancora rilevante, la memoria della condizione servile resta forte, fino a segnare nel tempo anche i servi casati; nelle grandi aziende 'curtensi classiche' il processo di parcellizzazione del dominico causò la riduzione, ma non la scomparsa dei prebendari; altrove, infine, le ridotte dimensioni dell'arativo dominicale suggerirono un precoce accasamento dei prebendari e un'accentuata pressione sui contadini più poveri costretti a prestare sempre più *corvéés* (indipendentemente dallo *status* giuridico). È da questi due gruppi, servi casati e contadini poveri onerati di *corvéés*, che derivano gli *angariales* 'lucchesi' duramente sottoposti alla pressione del signore fondiario e costretti a dedicare metà delle loro giornate lavorative alla coltivazione del dominico.

Dunque, a seconda delle zone e delle realtà aziendali, la scomparsa della servitù rurale nella prima metà dell'XI secolo fu fenomeno molto significativo o solo marginale: in alcune aree, infatti, il processo era già molto avanzato nel secolo precedente. Se si considera poi che questa era la situazione di grandi chiese che, proprio perché orientate verso una gestione dei patrimoni secondo il modello curtense, misero per iscritto e conservarono i polittici, se ne può concludere che

³⁹ Vd. A. CASTAGNETTI, *S. Tommaso di Reggio*, in *Inventari altomedievali*, pp. 193-198: le cifre citate nel testo non comprendono i beni concessi in beneficio; non è chiaro se la cifra di 80 *massari* che chiude il testo vada ricollegata alle somme totali che precedono i benefici. Cfr. anche PANERO, *Schiavi*, pp. 33-34, che dà però come numero dei servi nel totale 182 (per un errore materiale) e 156 per quelli effettivamente ricordati (includendo i sette parte di un beneficio rammentato dopo la ricapitolazione dei diritti del monastero).

Le carte di S. Tommaso attestano anche nell'XI secolo una significativa presenza di servi, priva di riscontri nelle fonti toscane, vd. P. TORELLI - F. S. GATTA, *Le carte degli archivi reggiani (1051-1060)*, Reggio Emilia 1938 (Biblioteca della R. deputazione di storia patria dell'Emilia e della Romagna. Sezione di Modena, 2), n. I, a. 1051; *ibid.*, n. XLVI, a. 1060; *ibid.*, n. XLVII, a. 1060; L. A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, 6 voll., Milano 1738 - 1742, rist. anast. Bologna 1965, I, col. 769, a. 1095 (ma è probabilmente un servo domestico o un ministeriale). S. Tommaso rappresenterebbe dunque un attardato esempio di gestione della proprietà più attraverso il lavoro servile che attraverso quello angariale (cfr. *supra* nt. 21).

⁴⁰ CASTAGNETTI, *S. Tommaso*, p. 197 rr. 22-30; ulteriori censi dovuti dalle 4 *sortes*: due porci (o 17 den.), 8 polli, 40 uova, 4 agnelli (o 16 den.) e 7 anfore di vino.

⁴¹ *Ibid.*, p. 197 rr. 12-21; le 10 *sortes* dovevano come censi anche 10 agnelli (per un valore di 40 den.); 20 polli; 100 uova e 11 anfore di vino (qui, come a Vercallo, il vino è inserito in fondo all'elenco e non è chiaro se vada riferito al dominico o al massaricio, se non addirittura a entrambi, come mi pare più probabile).

l'organicità di molte delle *curtes* attestate dalle fonti fosse addirittura minore⁴². La diseguale e non totalizzante presenza delle *curtes* sul territorio e le modeste dimensioni di molte di esse (spesso consistenti in semplici aggregati di case massarice) suggeriscono dunque un peso più limitato dei servi all'interno della popolazione rurale, rispetto a quanto suggerirebbe il modello di 'sistema curtense classico'. Va infine ricordato che la frequente quotizzazione del dominico e il massiccio ricorso alle opere dei massari sembrano aver favorito un costante processo di accasamento – e quindi di graduale fusione con i 'liberi' – degli ultimi prebendari.

Per dimostrare il sempre importante peso della popolazione servile alla vigilia del Mille si è fatto spesso riferimento alla vicenda delle fughe e delle rivolte servili attestate dal *Capitulare de servis libertatem anhelantibus* di Ottone III e dalle notizie sui disordini al tempo dello scontro tra Arduino ed Enrico II. Non è possibile riesaminare qui queste fonti nel loro insieme, ma credo che esse risulterebbero più chiare se si identificassero i 'servi' in questione (se non esclusivamente, almeno in prima istanza) con 'servi ministeriali' e ricchi 'servi domestici' e non con i 'servi rurali' veri e propri, prebendari o casati che fossero. Rimandando ad altra occasione e a più matura riflessione una distesa argomentazione, ci si limita a qualche esempio a sostegno di tale affermazione: nel primo capitolo del *De servis* si riconosce al servo proclamatosi libero la possibilità di dimostrarlo con il duello giudiziario, fatto che sembra mostrarne attitudini militari; e nel quarto capitolo al servo ecclesiastico che neghi la propria condizione o rifiuti di corrispondere il testatico viene inflitta un'ammenda pari a metà dei beni⁴³. Si tratta di due circostanze che (insieme all'assenza di pene corporali) rimandano a una certa prosperità economica e a un profilo sociale tutt'altro che infimo dei servi in questione.

L'impressione di un carattere non necessariamente rusticano dei servi rammentati dal capitulare, trova del resto significative conferme. Un rapido sguardo alla legislazione dei decenni immediatamente successivi mostra la forte attenzione di pontefici e imperatori per la questione del matrimonio di chierici e preti di origine servile⁴⁴: nel testo più significativo, quello della sinodo pavese del 1022, le lamentele per le malversazioni dei pastori (compresa la liberazione di servi), l'accusa rivolta ai

⁴² Resta poi aperto il problema della misura in cui dati e modelli desumibili dalle *curtes* di proprietà ecclesiastica siano generalizzabili a quelle laiche: di recente CAROCCI, *Signoria rurale*, pp. 90-91 ha sottolineato le importanti differenze tipologiche tra signorie rurali ecclesiastiche e laiche nel XII e XIII secolo; credo che il discorso, *mutatis mutandis*, vada esteso alla struttura curtense.

⁴³ *MGH, Constitutiones*, I, n. 21: § I, III. Cfr. VIOLANTE, *La società milanese*, pp. 196-97, ID., *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, pp. 28-29, G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino 1979, pp. 246-49, TOUBERT, *Il sistema curtense*, p. 205 nt. 55, BONNASSIE, *Survie*, pp. 337-38 e PANERO, *Schiavi*, pp. 55-56, 93-94, 268; per un'interpretazione diversa da quella consueta, anche se diversa da quella qui proposta, vd. CAMMAROSANO, *Nobili e re*, pp. 312-13.

⁴⁴ Vd. *MGH, Constitutiones*, I, n. 31, a. 1019, Enrico II, e specialmente *ibid.*, n. 34, a. [1022] *Henrici II. et Benedicti VIII. synodus et leges Papienses de clericis ecclesiarum servis* (da integrare con G. D. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, XIX, Venezia 1774, coll. 343-56). Questi interventi si collocano nel contesto della regolamentazione della vita sessuale dei cristiani, da cui poi deriverà il dibattito sul nicolaismo, ma mostrano una più specifica attenzione all'abbandono dello *status* servile (dei protagonisti e ancor più degli eredi). Un ampio commento di questi testi, seppur in un'ottica non sempre coincidente con la nostra, in VIOLANTE, *La società milanese*, pp. 195-201; cfr. anche K.-J. HERMANN, *Das Tuskolanerpapsttum (1012-1046). Benedikt VIII., Johannes XIX., Benedikt IX.*, Stuttgart 1973 (Päpste und Papsttum, 4), pp. 36-37, G. DENZLER, *Das Papsttum und der Amtszölibat*, Stuttgart 1973-1976 (Päpste und Papsttum, 5/I-II), I, pp. 47-48, G. BRIACCA, *Le cartulae libertatis novaresi dei secoli X e XI ed il concilio di Pavia del 1022*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della «societas christiana» dei secoli XI e XII. Diocesi, pievi e parrocchie*. Atti della sesta Settimana internazionale di studio (Milano, 1-7 settembre 1974), Milano 1977, pp. 521-35 e PANERO, *La servitù tra Francia e Italia*, p. 800.

servi di spogliare le chiese di *ampla praedia* e di *ampla patrimonium*⁴⁵ e lo stesso fatto che, venuti meno i servi, le chiese debbano pagare i servizi prima forniti gratuitamente da costoro⁴⁶, sono elementi che rimandano alla sfera della servitù domestica (probabilmente di alto livello) o a quella della ministerialità. Il notevole livello di benessere personale e di potenza di fatto di questi personaggi risulta evidente anche dal divieto di ricorrere a prestanome liberi per l'acquisto di beni distratti dal peculio su cui le chiese continuavano a vantare diritti⁴⁷.

Si trattava dunque di personaggi arricchitisi al servizio di chiese vescovili e grandi monasteri, che ricorrendo a prestanome, sposando donne libere, negando semplicemente il proprio *status* servile o, infine, tentando di inserire i figli in contesti nobilitanti (come la *militia nobilium*)⁴⁸, cercavano ancor prima che di liberarsi da una condizione pur sempre disonorevole e limitante, di garantire innanzitutto ai figli l'integrità dell'asse ereditario, liberandolo da controlli e prelievi connessi ai tradizionali diritti del padrone sul servo. In questi complessi patrimoniali, accanto al peculio vero e proprio, dovevano avere un ruolo importante i beni ecclesiastici tenuti a titolo precario in ragione delle funzioni svolte (che dunque si tentava di 'allodializzare') e quelli usurpati nell'esercizio delle stesse: proprio per questo il ricorso a prestanome e la negazione della condizione servile risultavano particolarmente gravosi per le chiese. La loro insistenza sullo *status* servile della controparte non sembra perciò finalizzata a un'anacronistica difesa della servitù, ma a limitare la deriva di un gruppo d'intermediari sfuggito al controllo, che tendeva a obliterare ogni legame con i tradizionali signori. E in effetti il contesto e il tipo e i toni delle lamentele e delle reazioni si avvicinano, pur nell'indubbia diversità, a quelli della legislazione e dell'azione politica intorno ai benefici feudali e ai livelli a *non laborantibus*⁴⁹. Sembra dunque verosimile che anche il profilo sociale dei protagonisti di queste forme di spoliazione dei grandi patrimoni ecclesiastici – pur dal rilievo quantitativo tanto diverso – non fosse del tutto disomogeneo.

Particolarmente esplicito sulla condizione dei nostri 'servi' (segno a un tempo della sempre più evidente fisionomia del gruppo che si voleva colpire e della maggior chiarezza d'intenti del legislatore) è la più tarda delle nostre fonti, il concilio pavese; più ermetico è invece il capitolare ottoniano. Essi rimandano però al medesimo contesto, come suggeriscono la congruenza cronologica, i già citati passi sul duello giudiziario e sulla multa fissata in metà dei beni dal capitolare ottoniano e, infine, l'osservazione (che ritorna in entrambe le leggi) che le chiese, private dei servigi dei

⁴⁵ MGH, *Constitutiones*, I, n. 34, rispettivamente p. 71 r. 25 e rr. 29-31: «Ampla itaque praedia, ampla patrimonium et quaecumque bona possunt de bonis ecclesiae, neque enim aliunde habent, infames patres infamibus filiis adquirunt».

⁴⁶ *Ibid.*, rr. 39-44: «Sic aut perrarus aut ex familia ecclesiae nullus iam invenitur qui valeat, quia hac fraude omnes filii servorum ecclesiae ad clericatum aspirant, non ut Deo serviant sed ut scortati cum liberis mulieribus, filii eorum de famulatu ecclesiae cum omnibus bonis ecclesiae raptis quasi liberi exeant. Sic iam nonnullae ecclesiae pauperes sunt in familiis, quod iam pretio servientes ecclesiarum ministri conducant et in annum mercede solvenda transeant necessitatem».

⁴⁷ Cfr. i capitoli del decreto di Benedetto VIII (V «Ut servi ecclesiarum per manus liberi nihil adquirant» e VII «Ut nullus iudex aut tabellio chartas scribant, quas servi ecclesiae per manus liberi adquirunt») e della *responsio* di Enrico II (§§ V e VI): *ibid.*, pp. 76-77.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 71 rr. 31-33: «Et ut liberi non per rapinam appareant – volunt enim in terra rapere libertatem, ut diabolus in caelo voluit deitatem – in militiam eos mox faciunt transire nobilium»; cfr. H. KELLER, *Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Oberitalien: 9. bis 12. Jahrhundert*, Tübingen 1979 (BDHI, 52), trad. it. *Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli IX-XII)*, Torino 1995, p. 302.

⁴⁹ Al riguardo restano illuminanti le pagine di M. NOBILI, *Vassalli su terra monastica fra re e «principi»: il caso di Bobbio (seconda metà del sec. X - inizi del sec. XI)*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (X^e-XIII^e siècles). Bilan et perspectives de recherches*. Colloque international organisé par le Centre National de la Recherche Scientifique et l'École française de Rome (Rome, 10-13 octobre 1978), Roma 1980 (CEFR, 44), pp. 299-309. Si noti che CAMMAROSANO, *Nobili e re*, pp. 312-13, pur con un'interpretazione differente dalla nostra, analizza la vicenda contestualmente alle usurpazioni di beni ecclesiastici da parte di intermediari aristocratici.

propri dipendenti, non possono più aiutare i sovrani. Un'ultima osservazione. La stessa tradizione manoscritta del capitolare ottoniano ne mostra la scarsa fortuna, dovuta forse alla sua ambiguità e al fatto di essere stato superato dai fatti e da una più adeguata legislazione: il suo accoglimento nel *Liber Papiensis* risulta infatti solo occasionale e parziale⁵⁰. In seguito del resto l'attenzione dei sovrani non si soffermò più sui servi rurali italici, contrariamente a quanto avvenne in Germania (là dove essi sembrano aver mantenuto un peso significativo). L'intervento imperiale assunse qui forme diverse da quelle finora considerate: divieto alle chiese di vendere *mancipia* o fissazione di oneri e tributi gravanti sulle varie categorie servili residenti su terre ecclesiastiche o attive al loro servizio⁵¹. Sono contesti che non hanno nulla a che vedere con la legislazione sui servi italici, che invece, e non per caso, mostra puntuali congruenze tipologiche e tematiche in area tedesca con gli interventi d'età sveva sui ministeriali⁵².

Se dunque il celebre capitolare ottoniano e le fonti ad esso connesse non possono essere impiegati per dimostrare la massiccia sopravvivenza della servitù rurale fino alla fine del X secolo, se ne può concludere, seppur ipoteticamente, che la sua incidenza nel pieno X secolo variò molto da area ad area, soprattutto in ragione della tenuta del 'sistema curtense classico', il principale contenitore di un'effettiva manodopera servile rurale. Essa, comunque, era condizionata da alcuni prerequisiti che di fatto la limitavano a specifici e limitati contesti: doveva trattarsi di aziende curtensi dotate di ampie parti dominiche e nelle quali le *corvées* avessero un ruolo importante ma non dominante. Alla tenuta di un tale equilibrio si opponevano però la tendenza a frazionare il dominico accasando i servi (la cui funzione specifica veniva così meno) e il fatto che le aziende del tipo su delineato erano soltanto una parte di quelle effettivamente esistenti: molte *curtes* infatti erano semplici aggregati di mansi slegati da un modesto dominico oppure connessi da un elevato numero di *corvées* a un dominico limitato e in larga parte coltivato dai massari.

3. I rustici nelle fonti toscane del tardo del XII secolo

In Toscana la terminologia che rimanda a forme di signoria territoriale si diffonde con significativo ritardo rispetto all'area padana e si limita in una prima fase, corrispondente alla seconda metà del secolo XI, a famiglie di tradizione comitale e marchionale⁵³. Se ciò derivi da un effettivo ritardo nello sviluppo dei fenomeni signorili a causa della forza e della tenuta della principale istituzione pubblica regionale, la marca di Tuscia⁵⁴, o se si tratti di una peculiarità da spiegare soprattutto

⁵⁰ Uno solo degli 8 manoscritti del *Liber Papiensis* accoglie il testo completo mentre altri due recepiscono solo il primo capitolo (che riguarda il duello); per un prospetto dei manoscritti vd. H. MORDEK, *Bibliotheca capitularium regum Francorum manuscripta*, München 1995 (MGH, Hilsfmittel, 15), pp. 243-44. BOUGARD, *La justice*, p. 338 nt. 116 fa riferimento all'uso delle norme del capitolare in un placito del 999 a Gaeta (C. MANARESI, *I placiti del Regnum Italiae*, II/1, Roma 1957 [FSI, 96*], n. 250): si noti comunque che questi 'servi' sono in grado di riscattarsi pagando una libbra d'oro.

⁵¹ Vd. *MGH, Constitutiones*, I, n. 39, a. [1027-1035], Corrado II per la chiesa di Werden; *ibid.*, n. 43, a. 1035, Corrado II per la chiesa di Liutburg; *ibid.*, n. 438, a. [1023-1025], Corrado II per la chiesa di Worms. È significativo che VIOLANTE, *La società milanese*, pp. 197-98 richiami questi documenti in parallelo al *De servis*: si tratta in effetti degli unici schiettamente 'rustici'; il paragone però non mi pare pertinente.

⁵² Vd. *MGH, Constitutiones*, I, n. 128, a. 1150, Corrado III, e *ibid.*, n. 329, a. 1190, Enrico VI, che vietano il matrimonio con donne libere e sanciscono l'illibertà dei figli nati da tali connubi.

⁵³ Vd. la bibliografia cit. *supra* nt. 7.

⁵⁴ È questa l'ipotesi di WICKHAM, *La signoria rurale in Toscana*. Dopo alcuni anni di limitato interesse, sembra riemergere l'attenzione per questa esperienza istituzionale, cfr. M. RONZANI, *La nozione della 'Tuscia' nelle fonti dei secoli XI e XII*, in *Etruria, Tuscia, Toscana. L'identità di una regione attraverso i secoli*, II, (secoli V-XIV). Atti della seconda Tavola Rotonda (Pisa, 18-19 marzo 1994), a cura di G. GARZELLA, Pisa 1998 (Biblioteca del «Bollettino storico pisano». Collana storica, 47), pp. 53-86. Gli studi di riferimento sulla marca sono H. KELLER, *La marca di Tuscia fino all'anno Mille*, in *Lucca e la Tuscia nell'alto medioevo*. Atti del 5°

a partire dalla struttura delle fonti stesse⁵⁵ è questione dibattuta. Come che sia, fino all'inizio del XII secolo le fonti sulla signoria sono così scarse da risultare insufficienti ad affrontare un tema così specifico come quello della condizione dei contadini dipendenti. Solo nel pieno XII secolo, se non addirittura alla fine di esso, la documentazione si fa abbondante; compaiono allora notizie più puntuali sui dipendenti signorili e sugli oneri su di loro gravanti⁵⁶. Le fonti che ce li presentano, prima della diffusione nel XIII e soprattutto nel XIV secolo di carte di libertà e statuti, sono atti patrimoniali (divisioni, compravendite, donazioni, pegni ecc.) e processi. I primi possono a loro volta essere distinti in cessioni di intere signorie e vendite di singoli individui (a volte in gruppo)⁵⁷. Se la prima tipologia documentaria ha il pregio di riguardare territori ampi e compatti (comprendendo spesso se non la totalità, la grande maggioranza della popolazione di un certo ambito), presenta il limite della genericità: i dipendenti signorili sono ricordati in apertura in modo estremamente vago e poi più distesamente fra le pertinenze in lunghi elenchi di termini che possono rimandare a gruppi distinti, essere elenchi sinonimici o, infine, essere semplici formule cautelative, senza puntuale attinenza alla concretezza dei protagonisti del negozio⁵⁸. E tali elenchi sono in effetti a seconda dei casi una o più delle tre cose. D'altro canto le compravendite di singoli individui e soprattutto le testimonianze processuali sono più ricche di puntuali informazioni e di più certe equivalenze, ma non hanno validità generale, dato che illustrano la condizione di singoli individui, spesso anche molto particolari, più che dei contadini nel loro insieme. Per descrivere i protagonisti di questi negozi si ricorre di solito a termini riconducibili a tre ambiti fondamentali: in primo luogo espressioni che rimandano a una designazione a base funzionale o alla caratteristica principale dei contadini⁵⁹; poi

congresso internazionale di studi sull'alto medioevo (Lucca, 3-7 ottobre 1971), Spoleto 1973, pp. 117-40 e M. NOBILI, *Le famiglie marchionali nella Toscana*, in *I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale*. Atti del 1° convegno del Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana (Firenze, 2 dicembre 1978), Pisa 1981, pp. 79-105.

⁵⁵ Così P. CAMMAROSANO, *Cronologia della signoria rurale e cronologia delle istituzioni comunali cittadine in Italia: una nota*, in *La signoria rurale nel medioevo italiano*, I, pp. 11-17.

⁵⁶ Nell'ampia bibliografia sul tema si segnalano, per il rilievo delle argomentazioni o perché riguardano aree della regione qui non trattate, ID., *La famiglia dei Berardenghi. Contributo alla storia della società senese nei secoli XI-XIII*, Spoleto 1974 (Biblioteca degli «Studi medievali», VI), pp. 54-61, ID., *Le campagne nell'età comunale (metà sec. XI - metà sec. XIV)*, Torino 1974, 1986² (Documenti della storia, 7), pp. 58-74, ID., *Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell'età romanica. Con una edizione dei documenti, 953-1215*, Castelfiorentino 1993 (Biblioteca della «Miscellanea storica della Valdelsa», 12), pp. 127-49, DELUMEAU, *Arezzo*, pp. 933-43, WICKHAM, *La signoria rurale in Toscana*, pp. 396-401; e da ultimo PANERO, *Schiavi*, pp. 203-60. [Su questi temi sono tornato in un saggio scritto dopo questo intervento pisano, ma già edito da qualche tempo: *Il «servaggio» in Toscana nel XII e XIII secolo: alcuni sondaggi nella documentazione diplomatica*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 112, 2000, pp. 775-801 (NdA, 2002)].

⁵⁷ Un esempio di cessione di un'intera signoria completo di tutto il formulario è SANTINI, *Capitoli*, n. LXVIII, a. 1225, cessione al comune di Firenze del castello e signoria di Trevalli da parte dei Lamberteschi; la formula di pertinenza suona così: sono venduti «homines colonos sedentes manentes inquilinos abscriptitios vel alterius cuiuscumque generis vel condictionis sint, cum omnibus et singulis eorum resediis familiis sobole peculiiis totoque eorum et cuiuslibet eorum tenere, et cum omnibus terris vineis casis et rebus quas ab eis vel pro eis vel aliquo eorum habent et tenent (...) et cum omnibus servitiis redditibus prestationibus usuariis pensionibus debitis vel consuets (...)». Cfr. anche ID., *Capitoli. Appendice*, n. 23, a. 1254. Esempi di cessione di singoli rustici sono *Montepiano*, n. 195, a. 1187 e *Reg. Coltibuono*, n. 530, a. 1196. Cfr. DELUMEAU, *Arezzo*, pp. 935-37.

⁵⁸ Potrebbe suggerirlo la loro aderenza ai modelli dei formulari notarili, preparati 'a prescindere' dalla concreta realtà di ciascuna signoria. Un esempio di formulario notarile con lunghi elenchi di rustici è S. P. P. SCALFATI, *Un formulario notarile fiorentino della metà del dugento*, Firenze 1997 (Archivio di Stato di Firenze. Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, 5), pp. 54-57 «de absolute hominis et colonis (*sic*) et venditione resedii et terrarum», pp. 89-90 «de confessione coloni et servitorum et promissione eiusdem», p. 134 «de venditione hominum vel colonorum et servitorum», pp. 134-35 «de venditione coloni et resedii».

⁵⁹ Nelle fonti spogliate fino al 1215: *homines* (40 casi), con specificazioni come *homines hordinati*, *homines per capitantiam*, *homines agricolos*, *homo proprius et donicatus*; *manentes* (5 casi); *rustici* (7 casi); *sedentes* (3 casi); *villani* (15 casi; un caso nella forma *donicatus villanus*). Quanto all'evoluzione cronologica si può notare che il termine *rusticus*, frequente nel pieno secolo XII (compresa la più antica menzione insieme a *homo* in *Isola*,

termini di derivazione romanistica, riscoperti nel XII secolo e messi in circolo dal dibattito dotto⁶⁰; e infine termini derivanti dal linguaggio feudale⁶¹. Una prima constatazione è che mentre le prime due sfere terminologiche sono applicate a personaggi presenti in tutte e tre le tipologie documentarie, i *fideles* sono invece assenti dalle compravendite di singoli individui. Già questo dovrebbe far pensare a una differenza semantica rispetto agli altri gruppi, fatto che trova conferma nelle esplicite affermazioni di alcune fonti sulla non necessaria coincidenza tra *homines/coloni* e *fideles*⁶². La stessa persona infatti poteva essere entrambe le cose, ma la differenza tra le due qualità era chiara e i termini non erano equivalenti e intercambiabili.

Non altrettanto può dirsi delle altre due aree semantiche. L'equivalenza di *homo* e *colonus* (e dei rispettivi omologhi) è agevole da dimostrare date la perfetta corrispondenza e l'assoluta intercambiabilità, evidenti in numerose e precoci testimonianze. Il fenomeno interessa sia i negozi patrimoniali riguardanti singoli rustici, detti indifferentemente ora *homines* ora *coloni*, sia gli atti processuali, teoricamente fonte più attenta alla proprietà della terminologia giuridica. È un fatto questo che ha una sua evidenza quantitativa⁶³, ma – come spesso accade – un singolo esempio lo mostra ancor più icasticamente. Il primo gennaio 1219 l'abate della Badia fiorentina presentò alla curia nuova di S. Cecilia quattro testi affinché deponessero nella lite che opponeva l'ente a Benivieni sulla sua presunta condizione di colono. Le dichiarazioni dei quattro non ci interessano qui nel dettaglio (attestano del resto l'esercizio di diritti signorili da parte dei monaci su Benivieni e sul padre), ma solo per un punto. Chi preparò lo schema dell'interrogatorio, forse una persona discretamente versata nel diritto romano, aveva introdotto anche la questione «Quale tipo di colono è Benivieni?», alludendo – mi pare – alle categorie di coloni individuate a partire dallo studio del *Codex*⁶⁴. Ma i testi, inseriti in un universo culturale del tutto diverso, non risposero affatto a tono: il primo affermò che l'abate signoreggiava Benivieni come un suo villano; il secondo e il quarto dichiararono che in effetti era un villano; mentre il terzo addirittura, con una perfetta tautologia, che era colono della Badia⁶⁵.

n. 54, a. 1126) viene poi soppiantato da altre espressioni, divenendo residuale nel XIII secolo. Vanno poi aggiunte le 8 vendite di singoli individui in atti privi di indicazioni sulla loro condizione (comunque analoga a quella degli altri rustici).

⁶⁰ Nelle fonti spogliate fino al 1215: *ascripticii* (8 casi); *censiti* (un caso, *S. Stefano di Prato*, n. 244, a. 1195); *coloni* (38 casi); *inquilini* (5 casi); *originarii* (un caso, *ibid.*). Che si tratti di una riscoperta e non di continuità con il colonato romano (come voleva una certa tradizione di storia del diritto 'continuista' e di chiara matrice nazionalista, ben impersonata da P. S. LEICHT, *Il diritto privato preirmeriano*, Bologna 1933, pp. 38-39) è dimostrato da PANERO, *Sulla cosiddetta «servitù della gleba»*.

⁶¹ Nelle fonti spogliate fino al 1225: *feudatarii* (un caso, CDA, II, n. 362, a. 1194); *fideles* (3 casi); *vassalli* (un caso, *ibid.*).

⁶² Un chiaro esempio in SANTINI, *Atti*, n. XXII, a. 1219, p. 243: «Int. si est colonus abatie vel familiaris, resp. quod non, set est fidelis abatie per feudum quod habet ab abatia»; cfr. anche ID., *Miscellanea*, n. XXVIII, a. 1233; e *ibid.*, n. XXIX, a. 1233 da vedere insieme a *ibid.*, n. XXX, a. 1233. Cui è possibile aggiungere un passo dello statuto di Volterra (1210-22) citato in BRANCOLI BUSDRAGHI, «*Masnada*», p. 335. Cfr. anche *infra* testo corr. a note 78-79.

⁶³ Nelle fonti spogliate tra le numerose equivalenze la più attestata è ovviamente quella tra *homo* e *colonus*, ma il fenomeno riguarda tutti i termini. Limitandosi al secolo XII si segnalano: *sedens/colonus* (SANTINI, *Atti*, n. I, a. 1172); *homo/colonus* (*ibid.*, n. IV, a. 1183; ID., *Nuovi documenti*, n. III, a. 1195); *villanus/colonus* (*Isola*, n. 97, a. 1190; OMS, n. 100, a. 1196 = anche ad *ascripticius*; *Reg. Coltibuono*, n. 532, a. 1197); *homo/villanus* (OMS, n. 85, ante 1183; *Reg. Volat.*, n. 231, a. 1191). In questo senso anche CAMMAROSANO, *Berardenghi*, p. 58 e DELUMEAU, *Arezzo*, pp. 940-41.

⁶⁴ SANTINI, *Atti*, n. XXII, a. 1219, p. 241: «Int. cuius conditionis erat colonus, respondit ...» (una traduzione parziale del documento è in CAMMAROSANO, *Le campagne nell'età comunale*, pp. 78-80, con commento *ibid.*, pp. 59, 62, 65). Sul dibattito tra i giuristi dotti che tra XII e XIII secolo avevano individuato numerosi tipi di *coloni*, diversi per caratteristiche e origini, vd. E. CONTE, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma 1996 (*Ius nostrum*, 21).

⁶⁵ SANTINI, *Atti*, n. XXII: *Gonnellina f. Gonnelle* «resp. quod abbas retinebat eum pro suo villano»; *Castellinus f. Ridolfini* «resp. quod erat villanus abatie»; *Bene f. Rinucci* «resp. quod erat colonus dicte abatie»; *Bonacursus*

Costoro, dunque, in linea con la più generale tendenza delle fonti, non coglievano alcuna differenza tra villani e coloni né immaginavano che esistessero differenti tipi di coloni. Ciò non significa che non fossero coscienti del fatto che ogni rustico aveva i suoi propri e specifici oneri, ma li riconducevano alla consuetudine locale e familiare e non a una condizione giuridica definita.

Questo esempio e le precedenti considerazioni inducono a ritenere che la via migliore per cogliere la condizione dei diversi gruppi e individui che costituiscono i rustici non sia lo studio della terminologia condotto sullo sfondo della cultura giuridica dotta, ma l'indagine delle consuetudini locali all'interno delle quali verificare poi caso per caso il peso dell'interferenza del diritto romano dotto e il suo influsso sulla pratica quotidiana⁶⁶. Va comunque sottolineato che il ruolo principale del diritto dotto sembra essere stato quello di rimodellare rapporti già tradizionali, in momenti di crisi o nel contesto di cause giudiziarie, più che quello di instaurare legami nuovi⁶⁷.

Una seconda osservazione preliminare, derivante dalla distinzione tra *fideles* e *homines/coloni*, è che le due aree semantiche rimandano rispettivamente alla sfera della signoria territoriale e a quella della signoria fondiaria. Oltre all'assenza di vendite di singoli *fideles* con il loro *tenimentum*, lo confermano gli atti che collocano a livello dell'intera *curia* (la signoria territoriale) la limitazione alla libertà di movimento dei *fideles*, al contrario dei rustici che risultano vincolati al *resedium*⁶⁸. Vanno però sottolineati sia l'oscillazione del generico *homines* tra le due categorie di dipendenti signorili, sia il fatto che il termine *fidelis* non rimanda solo alla dipendenza da una signoria territoriale (in quanto si fosse giurato in forme feudali il *salvamentum loci* al signore), ma anche alla sfera della feudalità rustica, dalla signoria distinta concettualmente e fattualmente, seppur con essa intimamente connessa e intrecciata⁶⁹.

Se non è dunque scontato riconoscere i normali dipendenti della signoria negli individui designati dalle fonti come rustici e/o coloni e se è lecito interrogarsi sull'incidenza quantitativa del servaggio fra i dipendenti della signoria rurale, le fonti sembrano comunque attestare con continuità e coerenza la descrizione dei dipendenti signorili con termini che rimandano alla 'condizione villanatica'. Inoltre quando i diritti gravanti sui rustici alienati o contesi sono descritti con precisione, è impossibile

f. Perucoli «resp. quod erat villanus abbatie». Così già CAMMAROSANO, *Le campagne nell'età comunale*, p. 59.

⁶⁶ Dubbi sull'effettiva ricaduta pratica del dibattito dotto, se non in casi eccezionali, sono espressi da CONTE, *Servi*, p. 31 nt. 66.

⁶⁷ Si sottolinea il carattere strumentale di «armamentario argomentativo» del diritto romano in *ibid.*, p. 21 e nt. 43. Non mancano però casi di irruzioni del diritto dotto anche in altri contesti come un atto di affrancamento pratese (*S. Stefano di Prato*, n. 244, a. 1195) o un atto di colonato senese (OMS, n. 100, a. 1196); si noti comunque che nel secondo caso sul formulario romanistico s'innesta l'equivalenza colono/villano (l'atto è discusso in CAMMAROSANO, *Berardenghi*, nt. 39 pp. 235-36 e in VIOLANTE, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, p. 36 e nt. 32). Per una posizione diversa sul ruolo del diritto romano, ritenuto l'autentico creatore della nuova condizione villanatica, vd. PANERO, *Schiavi*, pp. 203-60.

⁶⁸ Vd. SANTINI, *Capitoli*, n. XXXVIII, a. 1202; cfr. anche L. FUMI, *Codice Diplomatico della città d'Orvieto*, Firenze 1884 (Documenti di storia italiana, VIII), n. 107, a. 1216; Archivio di Stato di Siena (ASSI), *Diplomatico* (dipl.), *S. Domenico*, ad an. 1172 mar. 16 (ma 1173 gen. 16), reg. in F. SCHNEIDER, *Regestum Senense*, Roma 1911 (RCI, 8), n. 254; e K.F. STUMPF-BRENTANO, *Acta imperii inde ab Heinrico I. ad Heinricum VI. usque adhuc inedita* (1881), in ID., *Die Reichskanzler vornehmlich des 10., 11. und 12. Jahrhunderts*, III, rist. anast. Aalen 1964, n. 186, a. 1191. La centralità del *resedium* nella fissazione della condizione dei rustici emerge dagli atti processuali, ma anche da semplici compravendite, vd. p. es. *Isola*, n. 81, a. 1172; *ibid.*, n. 104, a. [1191-97]; OMS, n. 106, a. 1199; SANTINI, *Atti*, n. XIII, a. 1204; *ibid.*, n. XV, a. 1206; *ibid.*, n. XXII, a. 1219; ID., *Capitoli*, n. LXVIII, a. 1225; *ibid.*, n. LXIX, a. 1225. Cfr. PANERO, *Terre in concessione*, pp. 154-60.

⁶⁹ Esempio dei molteplici livelli del giuramento di *fidelitas* all'interno delle più organiche signorie territoriali sono i casi di Peratino di Sorano e del castello di Montegemoli, nel Volterrano, illustrati in COLLAVINI, «*Honorabilis domus*», pp. 431-32. Per la centralità del *salvamentum loci* nell'affermazione della signoria territoriale, vd. l'esempio tardo ma significativo di *Strachilagi* in Maremma, *ibid.*, pp. 432-33.

non riconoscervi i più normali diritti signorili e, in special modo, quelli connessi alla signoria fondiaria, come conferma la centralità del *resedium* nella fissazione degli obblighi. Mi sembra dunque rimanere corretta la posizione di chi ha individuato nei rustici non dei contadini dall'eccezionale condizione personale, ma un'ampia quota dei dipendenti signorili, li si voglia o meno continuare a designare con la tradizionale formula di 'servi della gleba' (invero elaborata per descrivere la condizione contadina lungo un arco cronologico molto più ampio e immaginato come privo di discontinuità, rispetto a quello qui in esame)⁷⁰. È del resto la dipendenza personale, al di là delle forme specifiche da essa assunte, a caratterizzare l'esperienza signorile nel suo complesso conferendole unità; non sembra perciò azzardato riportare tutti questi personaggi diversi sotto l'etichetta di 'dipendenti signorili': si tratta infatti di un'operazione non troppo diversa da quella compiuta ogni qual volta si riconduce l'insieme non meno multiforme e variegato dei 'fenomeni signorili' alla categoria generale della 'signoria' e poi ai vari modelli elaborati dal dibattito storiografico.

Si può a questo punto riconoscere nella condizione di dipendenza personale, di sottoposizione a determinati oneri signorili e di legame, più o meno formalizzato, alla terra la condizione comune a tutti i dipendenti dalle signorie rurali o, più in generale, di tutta la popolazione contadina? Una prima difficoltà a tale ipotesi viene dal fatto che il fenomeno signorile, seppur massiccio, non fu generalizzato a tutto il mondo rurale. Le vendite di terre senza contadini e i documenti che non attestano poteri signorili restano maggioritari, almeno in Toscana, anche nel XII secolo, il momento di massima fortuna della signoria rurale. Del resto nello stesso mondo signorile non mancano elementi che fanno difficoltà all'individuazione di un'univoca condizione contadina. Per riconoscerli può essere utile considerare i due distinti piani della signoria rurale, valutando le tensioni presenti in ciascuno di essi all'omologazione e le resistenze a tale tendenza. Ai fini del nostro discorso, che rimarrà ancorato alle fonti toscane e alla fine del XII secolo, è fondamentale rispondere ad alcuni quesiti cui si è accennato in apertura: c'è un'omologazione della condizione personale dei rustici dal punto di vista giuridico, sociale ed economico? E se non c'è, c'è almeno una convergenza funzionale? E, infine, se si può individuare un passaggio dal prevalere delle condizioni di vita a quello delle funzioni, qual è la funzione specifica dei rustici?

3.a La signoria territoriale

È questo il livello fondamentale nell'ipotesi interpretativa di Violante, in quanto è l'unico in grado di determinare un'aggregazione su ambiti territoriali di una certa ampiezza e continuità. Esso è poi quello tipico dell'arco cronologico in esame: la signoria fondiaria è infatti fenomeno presente anche in Toscana fin dal IX-X secolo⁷¹, quando persistevano nuclei più o meno consistenti di popolazione servile.

La diffusione di forme di signoria territoriale in larga parte del *Regnum Italiae* costituì sicuramente un rilevante fattore di omologazione della condizione della popolazione contadina, e più latamente rurale, che sarebbe errato sottovalutare. Alcuni degli elementi attivi in tale direzione sono di ordine generale e riguardano il fenomeno in sé, mentre altri attengono in particolare alle strategie dei singoli signori. Fra i primi si può indicare l'affermazione di legami di dipendenza di tutti gli abitanti di un certo territorio da un solo ed unico signore; notevole importanza ebbe anche la generalizzazione di alcuni oneri militari, consistessero nella guardia e nel riattamento delle fortificazioni o nella partecipazione alle spedizioni militari signorili, spesso dirette verso obiettivi anche lontani. Né minor peso ebbe la reintroduzione di tasse

⁷⁰ Così CAMMAROSANO, *Le campagne nell'età comunale*, p. 59 che, pur sottolineandone i limiti, continua a impiegare l'espressione 'servi della gleba'.

⁷¹ VIOLANTE, *La signoria rurale nel secolo X*, pp. 347-55.

dalla cadenza piuttosto regolare estese a interi territori (una prassi sostanzialmente declinata fin dall'età delle invasioni): si trattasse di testatici, focatici o dazi di ripartizione è comunque verosimile che, seppur lungo percorsi diversificati, essi contribuirono a stimolare una coscienza comunitaria e a favorire l'omologazione dello *status* personale dei rustici con vigore pari solo a quello della distrettuazione ecclesiastica e delle successive ripartizioni degli oneri fiscali da parte dei comuni cittadini⁷².

Accanto a questi fattori, comuni a tutte le esperienze di signoria territoriale, in alcuni casi i signori sembrano aver coscientemente agito al fine di omologare la popolazione, obliterando la distinzione tra terre in conduzione e allodi: nel XIII secolo, per esempio, le famiglie baronali nelle loro signorie laziali costrinsero i proprietari alla vendita forzata della terra, trasformandoli in conduttori; inoltre un po' dovunque quando un signore ricostruiva un castello, convogliandovi la popolazione circostante, si aveva una conversione dei residenti in affittuari e, parallelamente, l'uniformazione di censi e tributi; infine omologazioni e generalizzazioni delle prestazioni signorili compaiono spesso all'interno di pattuizioni e carte di libertà, fossero esse suggerite dai signori o dalle comunità⁷³. Così in molte signorie territoriali si delineava una tendenza all'affermazione di una condizione uniforme dei dipendenti e soprattutto al convergere verso oneri e prestazioni comuni della popolazione.

Notevole significato ebbe infine il graduale declino, nelle signorie più forti e pervasive, della distinzione tra terre allodiali e terre in conduzione. Convergevano in tale direzione due fattori di segno sociale opposto: da un lato la crescente disponibilità dei conduttori sulle *tenures* (diritti variamente codificati di vendita, donazione ed ereditarietà verso i collaterali) da collocare nel contesto del prevalere dei diritti degli utilisti; e dall'altro l'affermazione del controllo signorile sugli allodi attraverso processi di commendazione dei liberi o in forme di fatto, giuridicamente meno formalizzate⁷⁴. Fattori del genere però operarono solo in particolari contesti là dove la signoria era più incontrastata; nei pressi di Siena, al contrario, la distinzione tra allodi e *tenures* permaneva chiarissima ai testi che alla fine del XII secolo

⁷² Sul ruolo delle città in questo senso cfr. A. CASTAGNETTI, *Arimanni e signori dall'età postcarolingia alla prima età comunale*, in *Strutture e trasformazioni*, pp. 169-285: 274-80.

A Firenze però l'obbligo dei comitatini di dichiarare la propria condizione nel terzo e quarto decennio del XIII secolo, proprio a fini fiscali, potrebbe aver contribuito a determinare la fissazione di una pluralità di condizioni distinte, cfr. P. SANTINI, *Condizione personale degli abitanti del contado nel secolo XIII*, in «Archivio storico italiano», IV ser., XVII (1886), pp. 178-92: 180 e, per una contestualizzazione dei provvedimenti fiscali, B. BARBADORO, *Le finanze della repubblica fiorentina. Imposta diretta e debito pubblico fino all'istituzione del Monte*, Firenze 1929 (Biblioteca storica toscana, V), pp. 34-37, 45-47 e D. DE ROSA, *Alle origini della repubblica fiorentina. Dai consoli al 'primo popolo' (1172-1260)*, Firenze 1995, pp. 81-86.

⁷³ Per il caso laziale vd. S. CAROCCI, *Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*, Roma 1993 (Nuovi studi storici, 23). Un esempio precoce è quello di Biandrate, vd. G. ANDENNA, *Formazione, strutture e processi di riconoscimento giuridico delle signorie rurali tra Lombardia e Piemonte orientale (secoli XI-XIII)*, in *Strutture e trasformazioni*, pp. 123-67: 154-58 con bibliografia precedente, cui va aggiunto ID., *I conti di Biandrate e le città della Lombardia occidentale (secoli XI e XII)*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX-XII)*, II, Atti del secondo convegno di Pisa (3-4 dicembre 1993 [recte: 3-5 dicembre 1992]), Roma 1996 [recte: 1997] (Nuovi studi storici, 39), pp. 57-84: 61-66.

⁷⁴ Mostrano questi processi le 'carte di libertà' degli Aldobrandeschi per Suvereto (1201) e Grosseto (1204?), discusse in COLLAVINI, «*Honorabilis domus*», pp. 246-48, 520-21, 527; per un parallelo cfr. la concessione del diritto di donare e testare a favore del monastero di Rosano, concessa ai suoi *homines* dal conte Guido (IV [q. 1104] o V [q. 1124]) e ricordata da un teste in *Rosano*, p. 260: Giovanni di Miransù dichiara infatti «quod audivit dici a Nero de Rivo, qui erat centenarius, quod (...) pro consecratione ipsius monasterii, ipse comes Guido qui tunc erat, fuit requisitus ut benefaceret monasterio de Rosano, quia pauper erat. Et comes dixit: - Ego volo quod homines mei qui habent filios, si volunt benefacere ipsi monasterio de bonis suis, sive possunt, quod libere faciant; illi qui non habent filios, si in morte sua dare voluerint omnia sua, faciant de licentia mea». Sulle commendazioni cfr. il saggio di M. Nobili in questo volume. L'affermazione di un controllo sugli allodi sembra ipotizzabile per quelle signorie territoriali nelle quali sono generalizzati all'intera popolazione diritti d'origine fondiaria, se non patrimoniale; cfr. anche BRANCOLI BUSDRAGHI, «*Masnada*», pp. 306-307 e nt. 58.

deposero sullo *status* di Ferretto, un dipendente della canonica. Ed anzi il possesso di allodi era elemento capace di mettere in crisi o almeno in dubbio la dipendenza personale: chiaro è qui l'influsso della libera e piena proprietà dei *cives*⁷⁵.

L'esistenza di più o meno generalizzati fattori di omologazione della condizione dei rustici non può indurre a trascurare i limiti del processo. In parte si tratta di fattori legati all'ineguale rilievo della signoria territoriale, ma in parte si tratta contraddizioni strutturali, da ricondurre soprattutto alla concorrenza tra signori territoriali e signori fondiari.

Una prima considerazione è che le campagne italiane del pieno XII secolo furono sì segnate da una forte incidenza della signoria rurale, ma non da una sua presenza uniforme o totalizzante, capace di conferire unità al mondo contadino. (È osservazione in sé banale, ma indispensabile per una riflessione come questa.) Infatti le aree nelle quali la signoria fu marginale, se non assente (come Pisano e Lucchesia⁷⁶) non videro un'evoluzione verso la creazione di un ceto contadino omogeneo sotto la pressione signorile; al contrario, come ha mostrato C. Wickham per la Lucchesia, conobbero la presenza di più gruppi differenziati. 1) Contadini liberi, proprietari o affittuari (e spesso entrambe le cose), a loro volta stratificati in ragione delle fortune economiche e frequentemente legati da rapporti clientelari a potenti famiglie urbane o rurali. 2) I dipendenti delle poche signorie territoriali, anch'essi al loro interno stratificati. 3) E, infine, gruppi di *manentes* dipendenti dalle più deboli e disorganiche signorie fondiarie, esterne o interne alle signorie territoriali, che vivevano, anche in ragione della frammentazione della proprietà tipica della zona, fianco a fianco ai contadini liberi, distinguendosi per la presenza di particolari oneri personali (in primo luogo il divieto di emigrare) e, occasionalmente, per l'esclusione dalle comunità di villaggio⁷⁷. In queste aree, dunque, la nascita delle signorie rurali lungi dal creare un ceto contadino omogeneo perpetuò e forse aggravò le differenze interne al mondo rurale, verosimilmente ridisegnandole in parte.

Accanto alla diseguale incidenza della signoria, un secondo punto problematico del 'modello Violante' sembra consistere nell'occasionale tendenza a considerare signoria fondiaria e signoria territoriale come stadi successivi, nel secondo dei quali si sarebbe sviluppato un processo di omologazione della condizione contadina capace di superare la precedente frammentazione. Non che si manchi di sottolineare che forme di signoria fondiaria sopravvissero a lungo all'interno delle signorie territoriali, anche nelle loro forme più mature, ma sono poco enfatizzate l'ampiezza del fenomeno e soprattutto il suo ruolo nell'impedire la nascita di un ceto rustico omogeneo anche nelle aree più 'signorilizate'.

La presenza nelle signorie territoriali di contadini dipendenti da altri signori emerge invece chiaramente sia dalle liti per la spartizione dei diritti, sia da alcuni processi nei quali i testi sono chiamati a chiarire la propria condizione personale: in tali occasioni i rustici distinguono chiaramente i diversi legami di dipendenza. Esempari in tal senso

⁷⁵ Su Ferretto vd. *infra* testo corr. alle note 106-16.

⁷⁶ Oltre a WICKHAM, *La signoria rurale in Toscana*, vd. per la Lucchesia ID., *Economia e società rurale nel territorio lucchese durante la seconda metà del secolo XI: inquadramenti aristocratici e strutture signorili*, in *Sant'Anselmo vescovo di Lucca (1073-1086) nel quadro delle trasformazioni sociali e della riforma ecclesiastica*, a cura di C. VIOLANTE, Roma 1992 (Nuovi studi storici, 13), pp. 391-422 e ID., *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del comune rurale nella Piana di Lucca*, Roma 1995 (I libri di Viella, 5); e per il Pisano CECCARELLI LEMUT, *Terre pubbliche e giurisdizione signorile*.

⁷⁷ Vd. C. WICKHAM, *Manentes e diritti signorili durante il XII secolo: il caso della Lucchesia*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto 1994, II, pp. 1067-80: 1067-1068 e ID., *La signoria rurale in Toscana*, pp. 392-93. Va sottolineata l'esclusione dei *manentes* dalle organizzazioni comunitarie, altrove costituite da 'dipendenti signorili' (li casomai sono categorie di *status* propriamente servile a essere escluse, cfr. *infra* nt. 90). Sulle molteplici vie d'affermazione dei comuni rurali vd. ID., *Comunità e clientele*, pp. 11-20, 199-254, su cui cfr. M. GINATEMPO, *Alle origini dei comuni rurali*, in «Rivista storica italiana», CX (1998), pp. 654-65.

sono le, per altri versi ben note, deposizioni di inizio XIII secolo sui diritti di patronato dei Guidi su S. Maria di Rosano⁷⁸: in quell'occasione i testi distinsero la condizione di *homo* da quella di *fidelis*, che rimanda qui senz'altro alla sottoposizione alla signoria territoriale attraverso la sottolineatura della prestazione di un giuramento feudale, probabilmente il *salvamentum loci*, tipico della signoria territoriale nelle sue forme più mature e più schiettamente politiche. Tale distinzione era chiaramente percepita, almeno nelle signorie territoriali dal forte contenuto politico come quelle dei Guidi, visto che vi si fa riferimento persino quando signore fondiario e signore territoriale erano la medesima persona⁷⁹.

Forme di signoria fondiaria persistevano dunque anche nelle aree di maggiore incidenza della signoria territoriale e non è lecito pensare che la tendenza alla riagggregazione dei diritti nelle mani di un solo ente, tipica di alcune grandi chiese del Nord Italia⁸⁰, sia generalizzabile a tutti i signori locali e in particolare a quei nobili che, al contrario, vediamo cedere in piena proprietà o in forme feudali parte dei propri diritti signorili superiori con le terre e gli uomini, senza che ciò induca a supporre uno stato di debolezza o di necessità⁸¹. Altro indizio della tenuta delle signorie fondiarie all'interno delle maggiori signorie territoriali sono le vendite da parte di aristocratici, che non sono i signori locali, di rustici (con oneri signorili e terra) inseriti in curie signorili⁸².

La duplice e parallela dipendenza personale di tanti rustici costituiva un limite al pieno controllo sui contadini da parte del *dominus loci*, specialmente nei frequenti casi di contrasti con il signore fondiario, ben esemplificati dagli atti processuali; inoltre il permanere fianco a fianco di contadini legati a signori diversi (anche se in armonia tra loro) fu un serio ostacolo all'imporsi di un'univoca *consuetudo loci* quanto alla condizione personale e agli oneri rustici (passaggio indispensabile

⁷⁸ Vd. Rosano, pp. 242-74, da integrare con R. DAVIDSOHN, *Una monaca del duodecimo secolo*, in «Archivio storico italiano», V ser., XXII (1898), pp. 225-41; commento in WICKHAM, *La signoria rurale in Toscana*, pp. 384-85.

⁷⁹ Esempi di signoria spartita sono Rosano, p. 249, «Ciampolo da Sandetalo iuratus dixit, quod <est> fidelis comitis et iuramento fidelitatis ei tenetur; et dicit quod est homo abbatie de Sancto Gaudentio» (integrazione mia); *ibid.*, p. 252 (cit. *infra* nt. 123); frequenti sono invece i casi di *homines* e *fideles* a un tempo dei Guidi.

BRANCOLI BUSDRAGHI, «Masnada», pp. 320-22 dà una diversa interpretazione di queste formule: i testi sarebbero tutti masnadieri (cioè membri del seguito armato comitale), divisi tra liberi (*fideles*) e non liberi (*homines*). Tale ricostruzione si basa essenzialmente su di un elenco di masnadieri di Monte di Croce del 1231, nel quale compaiono alcune delle persone chiamate a deporre; credo però che qui il termine *masnaderius* non abbia un significato tecnico, ma voglia semplicemente indicare il dipendente della signoria in quanto atto alle armi e perciò distinto dagli altri *homines* della signoria (sarebbe dunque un analogo di *pedes*, impiegato in alcune fonti nello stesso significato). Lo mostrano l'eccessiva numerosità di questi masnadieri (apparentemente quasi tutti gli *homines* della signoria) e un confronto con un atto come CV, I, n. 27, a. 1179: patto tra comune di Siena e Ardengheschi, fra le clausole: i conti faranno giurare i patti da «omnes dominos de Ardenghesca», da «omnes milites de terra mea (...) et quingentos masnaderios, sine fraude si ibi fuerint, et si ibi non fuerint faciam eis iurare alios homines de terra mea». Nel parallelo impegno dei Senesi (*ibid.*, n. 28, a. 1179) a giurare saranno «tot milites quot ipsi mihi (*scil.* potestati) iurare fecerint et quingentos pedites».

⁸⁰ Cfr. R. ROMEO, *La signoria dell'abate di Sant'Ambrogio di Milano sul comune rurale di Origgio nel secolo XIII*, in «Rivista storica italiana», LXIX (1957), pp. 340-77, 473-507 (riedito in volume con il titolo *Il comune rurale di Origgio nel XIII secolo*, Milano 1992²); C. VIOLANTE, *Le origini del monastero di S. Dionigi di Milano*, in *Studi storici in onore di Ottorino Bertolini*, Pisa 1972, II, pp. 735-809; e ANDENNA, *Formazione, strutture e processi di riconoscimento giuridico delle signorie rurali*.

⁸¹ Esempolari, per quanto tardi, sono due atti concernenti gli Aldobrandeschi: ASSi, dipl., *Archivio delle Riformagioni*, a. 1275 ott. 19 e ASSi, dipl., *Città di Massa*, a. 1297 feb. 14, riguardanti rispettivamente le signorie di Orbetello (GR) e Suvereto (LD); cfr. COLLAVINI, «*Honorabilis domus*», pp. 519-20. Cfr. anche RCP. Canonica. Sec. XI, n. 285, a. 1098, riguardante i Guidi, e LCPist, n. 325, a. 1241, testimoniale sui diritti già degli Alberti nel territorio di Castiglioni (PT), con il ricordo di *fideles* e *manentes* dati in feudo ad aristocratici locali.

⁸² Indicativa in tal senso è la serie riguardante il territorio circostante al monastero di Montepiano fortemente signorilizzato dagli Alberti, nel quale però semplici laici controllavano notevoli poteri di signoria fondiaria, occasionalmente ceduti al monastero e perciò documentati, vd. Montepiano, n. 195, a. 1187; *ibid.*, n. 213, a. 1192 (terr. di Vernio); *ibid.*, n. 229, a. 1196.

verso l'omologazione del ceto contadino)⁸³. Niente infatti induce a ritenere che i diversi signori fondiari gravassero del pari tutti i rustici; inoltre l'ampiezza dei diritti da loro controllati era tale (e così variegata) che difficilmente la sola signoria territoriale ad essi sovrapposta poteva garantire un'efficace omogeneizzazione dei contadini, se non per limitati aspetti della loro esistenza, come alcune particolari prestazioni fiscali, certi oneri di ospitalità e trasporto e, soprattutto, gli obblighi militari⁸⁴.

Vanno poi considerati anche altri fattori: innanzitutto la capacità della signoria territoriale di includere gli strati superiori della popolazione rurale, costituiti da allodieri a volte dotati di fisionomia militare, nei fatti difficili da omologare ai contadini più poveri. Il fenomeno è particolarmente evidente nelle comunità più ampie ed evolute sottoposte a signorie territoriali: fin dal 1058 a Nonantola i dipendenti della signoria monastica erano divisi in *maiores*, *mediocres* e *minores*; nel 1102 gli uomini della signoria di Guastalla, sottoposta al monastero di S. Sisto di Piacenza, erano ripartiti in *milites* o *curiales* e *rustici* o *agricolae*; e una distinzione del genere emerge chiaramente dai patti per la ricostruzione di Biandrate negli anni '90 dell'XI secolo⁸⁵.

Sebbene non manchino tendenze all'affermazione di un controllo signorile sugli allodi, si trattò di fenomeni tardi e marginali, perciò la persistenza di gruppi di allodieri fu fenomeno significativo nelle signorie territoriali. Del resto la distinzione tra *milites* e rustici all'interno della signoria è fatto comunissimo e ben noto, che ingenera nel pieno XIII secolo la tendenza allo sviluppo di distinte e separate comunità di rustici e cavalieri⁸⁶. Riguardo a quest'ultimo aspetto andrà però sottolineata l'opportunità di distinguere i casi in cui la bipartizione è interna alla signoria, e riguarda due gruppi di dipendenti, seppur diversamente privilegiati (ed è quindi soprattutto a base funzionale, sebbene rimandi a una diversa assise economica e a un diverso profilo sociale), da quelli in cui è l'esito ultimo di forme di condominio dei diritti signorili da parte di gruppi famigliari ormai molto allargati. Solo il primo caso interessa direttamente il nostro tema, mentre il secondo si colloca nel contesto delle forme di spartizione dei diritti signorili (e della conseguente diversa incidenza

⁸³ La storiografia ha molto insistito sulla nascita della *consuetudo loci* come tappa fondamentale nell'affermazione della signoria fin da J. F. LEMARIGNIER, *La dislocation du pagus et le problème des consuetudines (X^e-XI^e siècles)*, in *Mélanges d'histoire du moyen âge dédiés à la mémoire de Louis Halphen*, Paris 1951, pp. 401-10; cfr. poi TOUBERT, *Il sistema curtense*, p. 204 e VIOLANTE, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, p. 45. Debbo dire che ho trovato una singolare carenza di notizie al riguardo nelle fonti toscane.

⁸⁴ Un riferimento alla *consuetudo loci* per certe forme di albergaria «sicut alii eius (*scil.* episcopi) villani de curia Soleria», viene dalla Lunigiana, un'area marginale rispetto al nostro campione, vd. M. LUPO GENTILE, *Il regesto del Codice Pelavicino*, Genova 1912 (Atti della società ligure di storia patria, XLIV), n. 308, a. 1197; lo stesso documento presenta anche il rimando, ben più usuale nelle fonti toscane, a oneri militari «sicut homines de curia Sarzane». Gli obblighi militari generalizzati e comuni a tutta la popolazione, seppur bipartiti tra *pedites* e *milites*, sono una costante delle forme signorili più sviluppate: vd. PASQUI, II, 527, a. [1237], ma con riferimento a fine secolo XII; COLLAVINI, «*Honorabilis domus*», pp. 509-12 per l'area maremmana; V. RAGAZZINI, *Modigliana e i Conti Guidi in un lodo arbitrato del secolo XIII*, Modigliana 1921, pp. 55-66, a. 1271 dic. 29: p. 61 per Modigliana sotto i Guidi. Fuori della Toscana vd. S. TIBERINI, «*Dominatus loci* e signoria fondiaria in territorio perugino tra XII e XIII secolo: a proposito di un documento del 1218 del cartario di S. Maria di Valdeponte», in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», XC (1993), pp. 29-78: in caso di guerra § 71 «*datium sicut marchiones volebant et sicut ponebant super aliam eorum terram*», § 142 «*faciebant predicta servitia marchionibus ratione qua alii homines qui erant in suo terreno*», § 145 «*faciebant sicut alii homines de sua marca fatiabant*». Cfr. anche PASQUI, II, n. 459, a. 1211 ca., oneri militari «sicut alius suus homo» (cit. in DELUMEAU, *Arezzo*, p. 938).

⁸⁵ Vd. MURATORI, *Antiquitates*, III, coll. 241-43, a. 1058; *Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII*, ed. E. FALCONI, II, *Documenti dei fondi cremonesi (1073-1162)*, Cremona 1984, n. 248, a. 1102; e *I Biscioni*, II, edd. G. C. FACCIO - M. RANNO, Torino 1939, nn. 279-80, a. 1093. Sui primi due cfr. CAMMAROSANO, *Le campagne nell'età comunale*, pp. 16-33 e ID., *Cronologia*, pp. 12-13, 15, sul terzo vd. *supra* nt. 73; cfr. anche PANERO, *Schiavi*, pp. 167-68. Per dei paralleli toscani cfr. BRANCOLI BUSDRAGHI, «*Masnada*», pp. 339-40.

⁸⁶ VIOLANTE, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, p. 37.

della signoria)⁸⁷. Va però rilevato che nel pieno XIII secolo sembra verificarsi una fusione dei personaggi d'origine contadina, asceti attraverso l'esercizio di funzioni militari per i signori, con i più decaduti discendenti delle famiglie signorili frammentate e dotate di diritti parziali su uno o due castelli. Comuni erano ormai la fisionomia militare, il forte legame personale con gli strati superiori dell'aristocrazia e la detenzione di diritti su qualche famiglia contadina, mentre è verosimile che, almeno a volte, la ricchezza dei più fortunati *milites* di origini contadine (soprattutto di chi aveva saputo coniugare esercizio delle armi e servizio ministeriale) fosse maggiore di quella dei loro omologhi di ascendenza signorile.

La stratificazione della popolazione all'interno della signoria territoriale non si limitò alla presenza di gruppi di *milites*, distinti per ricchezza e funzioni dal resto dei dipendenti. Anche nelle più modeste comunità locali pare infatti essere sopravvissuta, tranne casi eccezionali, una forte differenziazione delle fortune patrimoniali, come suggeriscono i dazi di Caresana (1216) e Lenta (1220) nel Vercellese, dove i contadini privi di terra costituivano dal 30 al 50% della popolazione, mentre il 10/15% dei contadini formava uno strato decisamente più ricco del resto degli abitanti. A Lenta, poi, cinque famiglie pagavano più del 50% del dazio signorile, mentre a Caresana erano sei gruppi famigliari a fare lo stesso: dunque tutt'altro che omologazione, almeno dal punto di vista economico, cui non dovevano mancare di far riscontro significative distinzioni sociali sia nella vita della comunità che nel rapporto con il signore locale⁸⁸.

Constatata la presenza di condizioni individuali diversificate dal punto di vista patrimoniale e sociale in molte signorie territoriali, ne va sottolineata la ricaduta in termini di differenziazione giuridica dei dipendenti. Il fenomeno, a un primo sommario sguardo da precisare, non interessa i soli gruppi eminenti, eccettuati da certi oneri per la loro fisionomia militare, per lo svolgimento delle funzioni ministeriali o grazie a speciali rapporti personali con i signori⁸⁹, ma anche personaggi situati ai livelli inferiori della società: si sono ricordati i *manentes* della Lucchesia esclusi dalle comunità locali, ma fenomeni analoghi si verificavano anche in solide signorie territoriali. Un gruppo di persone gravate da particolari doveri di ospitalità è rammentato nella carta di libertà per Grosseto, mentre a Modigliana alla fine del secolo XIII era ancora sottoposto a giudizio se i locali *angariales* facessero parte della comunità (cosa che i Guidi negavano, mentre il comune lo affermava, vincendo poi la

⁸⁷ Cfr. CAROCCI, *Signoria rurale*, pp. 86-87; esempi laziali per entrambi i fenomeni in ID., *Ricerche e fonti sui poteri signorili nel Lazio meridionale nella prima metà del XIII secolo: Villamagna e Civitella*, in *Il Sud del Patrimonium Sancti Petri al confine del Regnum nei primi trent'anni del Duecento. Due realtà a confronto*, Roma 1997, pp. 111-44: 123-27 (Subiaco). In Maremma sono attestati soprattutto personaggi di rango militare di origine signorile, poi decaduti, cfr. COLLAVINI, «*Honorabilis domus*».

⁸⁸ Vd. le tabelle in PANERO, *Servi*, p. 253; per Caresana cfr. anche ID., *Terre in concessione*, tab. 7 p. 108. All'inizio del Trecento riscontra fenomeni analoghi nel Senese P. CAMMAROSANO, *Le campagne senesi dalla fine del secolo XII agli inizi del Trecento: dinamica interna e forme del dominio cittadino*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*. Atti del convegno di studi in onore di Giorgio Giorgetti, I, *Dal Medioevo all'età moderna*, Firenze 1979, pp. 153-222: 202-204.

L'idea di una forte stratificazione interna al mondo di villaggio, sia esso o meno segnato dalla signoria, è alla base dei principali lavori di C. Wickham; oltre al già citato *Comunità e clientele*, si veda almeno *The mountains and the city. The tuscan Apennines in the early middle ages*, Oxford 1988, trad. it. *La montagna e la città. Gli Appennini toscani nell'alto medioevo*, Torino 1997 (Gli Alambicchi, XIV). Tale approccio si dimostra fortunato ed efficace anche nell'analisi di contesti più tardi, come mostra A. BARLUCCHI, *Il contado senese all'epoca dei Nove. Asciano e il suo territorio tra Due e Trecento*, Firenze 1997 (Biblioteca storica toscana, ser. I, XXXII), anche se il caso di Asciano, al centro del volume, è molto particolare per le tendenze quasi urbane del centro nel periodo in questione.

⁸⁹ A personaggi non identificabili esentati per privilegio dal focatico fanno riferimento le carte di libertà per Suvereto e Grosseto, vd. COLLAVINI, «*Honorabilis domus*», pp. 247-48. Esenzioni fiscali potevano essere garantite dalle funzioni militari o ministeriali, cfr. SANTINI, *Capitoli*, n. LIII, a. 1204, Guido Borgognone sottopone Capraia a Firenze, promettendo fra l'altro di pagare un focatico di 26 denari, «set milites non debeant dare»; cfr. anche CV, I, n. 78, a. 1202, *ibid.*, n. 83, a. 1206 e *infra* note 124-25.

causa), ne erano invece senz'altro esclusi i *servi*⁹⁰. Questo sembra anche il caso delle persone di «de vili et servili conditione», sottoposte a metà del XIII secolo alla signoria del monastero di Villamagna, in Lazio meridionale, rifiutate come testi dai giudici delegati del papa (al contrario degli altri dipendenti dalla signoria monastica definiti vassalli, in linea con la terminologia corrente nella regione)⁹¹.

Le tendenze all'omologazione di oneri e condizioni personali nel quadro del *dominatus loci* derivano dunque soprattutto da due fattori: l'unione nelle stesse mani di signoria territoriale e fondiaria o il perseguimento di una precisa strategia signorile, condotta attraverso pattuizioni, interventi di spostamento e riedificazione dei castelli o acquisto degli allodi contadini. L'omogeneizzazione della condizione contadina, dunque, anche fatti salvi alcuni gruppi privilegiati (come allodieri e *militēs*), non era processo spontaneo e scontato, ma poteva derivare solo da una scelta consapevole dei signori, altrimenti all'interno dell'involucro politico del *dominatus loci* persisteva una poliedricità di statuti personali, legati innanzitutto all'ineguale ripartizione delle fortune, ma anche alle tradizionali condizioni giuridiche individuali, a speciali rapporti personali instaurati con i signori e, più in generale, alla sfaccettata storia della formazione ed evoluzione di ciascuna signoria; legati insomma alla complessità degli specifici rapporti sociali locali che, come è ovvio, variavano sia da luogo a luogo sia, all'interno di ciascuna signoria, col trascorrere del tempo.

3.b La signoria fondiaria

Stando alle fonti toscane, la signoria fondiaria sembra aver toccato più da vicino la vita del contadino, come suggerisce anche la tendenza dei rustici inquisiti nelle cause a schierarsi con il proprio signore fondiario nei contrasti con quello territoriale. Del resto gran parte delle fonti che restituiscono informazioni sulla concretezza della signoria (*status* personale, condizione economica, oneri personali) rimandano, ad eccezione di carte di libertà e statuti, proprio alla sfera della signoria fondiaria. Ci si può dunque chiedere se a questo livello, più modesto ma più incisivo sulla quotidianità delle relazioni e quindi più documentato, emergano tendenze spontanee e comuni all'uniformazione di condizioni e funzioni dei rustici.

Alcune tendenze generali premevano senz'altro in tale direzione: la comune dipendenza da uno e da un solo signore; la presenza di oneri in linea di massima tipologicamente omogenei (compreso un tendenziale legame al *resedium*); la generale funzione di conduttori di poderi, anche per la scomparsa dei prebendari e per la limitata incidenza del bracciantato. Va però sottolineato che per sua stessa natura la signoria fondiaria, tranne che nella particolarissima ipotesi in cui per estensione e compattezza coincidesse con una signoria territoriale, non poteva annullare gli elementi di difformità dovuti alla presenza di liberi proprietari (quasi sempre e ovunque diffusi in Toscana) e più latamente all'esistenza di un mercato della terra allodiale. Ogni contadino sottoposto alla signoria fondiaria in grado di accumulare risparmi – e il fenomeno non era inusuale nel contesto di un sistema di sfruttamento del lavoro contadino strutturalmente in difficoltà nel drenare del tutto il *surplus* produttivo⁹² – poteva acquistare terra allodiale, introducendo così un elemento di ambiguità nella propria condizione di dipendenza. Tale *status* derivava infatti in primo luogo dalla conduzione della terra del signore, e in particolare, dalla

⁹⁰ Per Grosseto vd. M. MORDINI, *Note sull'origine e la formazione del comune di Grosseto nei secoli XII-XIII*, in «Studi senesi», CVII (1995), pp. 288-320: app. I, pp. 310-14, spec. p. 311; per Modigliana vd. RAGAZZINI, *Modigliana*, p. 61.

⁹¹ CAROCCI, *Ricerche e fonti sui poteri signorili*, pp. 117-19.

⁹² Cfr. P. CAMMAROSANO, *L'economia italiana nell'età dei comuni e il 'modo feudale di produzione': una discussione*, in «Società e storia», 5 (1979), pp. 495-520 e, più recentemente, CAROCCI, *Signoria rurale*, pp. 87-89.

residenza su di un *resedium* di sua proprietà. Perciò l'abbandono di terra e *resedium*, l'emigrazione o anche soltanto il richiamo ai beni allodiali come caratterizzanti lo *status* personale del rustico erano tutte strategie capaci di mettere in discussione, anche se non di obliterare pacificamente, la condizione di dipendenza. Va senz'altro collocata in tale contesto l'insistenza sulla centralità del *resedium* per la determinazione dello *status* personale e, di conseguenza, la fortuna di forme di 'servitù della gleba' o *manentia* e la 'riscoperta' del modello del colonato tardo romano: la limitazione della libertà di movimento non andrà intesa né come 'naturale' conseguenza (o caratteristica strutturale) della dipendenza signorile, né come astratta affermazione dell'illibertà dei contadini, ma piuttosto come strumento per controllarli socialmente, per rivendicarli nei confronti di altri signori e soprattutto per continuare a tassarli nel quadro di una sempre più accentuata competizione tra signori e signori e tra signori e autorità politiche concorrenti.

Accanto ai fattori di instabilità derivanti dall'acquisto di terre allodiali e dalla possibilità di emigrazione, che vediamo potenti in tutte le liti sullo *status* di singoli rustici, ma che dovettero riguardare solo parte dei rustici (quelli arricchiti o al più quanti abitavano in prossimità di centri urbani pronti ad accoglierli), vanno considerati altri due importanti fattori di disomogeneità: la forte stratificazione di fortune (su cui ci si è soffermati) e la varietà degli oneri gravanti sui contadini dipendenti, fenomeno che pare aver interessato le stesse signorie fondiarie. Quanto al primo punto valga l'esempio dei già ricordati dazi di Caresana e Lenta, come anche l'estrema diversità di fortune di testi e personaggi citati in tanti testimoniali processuali. Il secondo punto è illustrato da un elenco di redditi dovuti a un aristocratico del centro di Pernina, nell'Aretino occidentale. Il documento, non datato, risale al principio del XII secolo e mi pare così contestualizzabile: il proprietario, titolare di diritti di signoria fondiaria all'interno di una *curia* dei Guidi, fece redigere un elenco completo dei propri beni affidati in conduzione e dei rispettivi contadini dipendenti, precisandone gli oneri⁹³. Ebbene delle 44 entrate dell'elenco (compresi quattro casi in cui non è noto il conduttore), 9 riguardano personaggi non gravati di censi e *corvées*; dei 31 rimanenti, 2 prestavano solo opere, 4 erano mezzadri, mentre gli altri integravano variamente censi in denaro o in natura, prestazioni d'opera e obblighi d'albergaria e di *adiutorium*. Dei 9 personaggi esentati dai censi, 4 (di cui due con due mansi ciascuno) servivano a cavallo, gli altri risiedevano nel castello svolgendo forse servizi domestici, forse un servizio militare appiedato.

Dal documento emergono con chiarezza due caratteristiche: l'estrema eterogeneità degli oneri personali (varietà di censi, ineguale diffusione delle *corvées*, presenza di affitti parziari); e la diversificazione delle mansioni svolte: contadini, servitori domestici e rustici militarizzati (anche con cavalcature, dunque veri *militēs*) sono tutti conduttori di terre sottoposti alla signoria. Se il primo punto, date le non insignificanti differenze tra *angariales* e altri mansi, costituì un indubbio ostacolo alla creazione di un gruppo omogeneo di rustici; il secondo, in linea con quanto sottolineato da F. Menant per la Lombardia e per certi versi anche da P. Brancoli Busdraghi⁹⁴, rimette in discussione la stessa esistenza di una linea di netta ed

⁹³ Archivio di Stato di Firenze, dipl., *R. Acquisto di Luco*, XII sec., n. 6, ediz. C. FABBRI, *Statuti e riforme del comune di Terranuova (1487-1657). Una comunità del contado fiorentino attraverso le sue istituzioni*, Firenze 1989, app., n. 2, pp. 344-46. Diverse interpretazioni dell'atto in *ibid.*, pp. 17-18 che ritiene gli uomini tutti liberi e in R. DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, I, Berlin 1896, trad. it. *Storia di Firenze*, I, *Le origini*, Firenze 1956², pp. 455-57, che collega l'atto al Mugello anziché all'Aretino. Debbo la conoscenza del documento alla segnalazione di M. E. Cortese.

⁹⁴ F. MENANT, *Les écuyers («scutiferi»), vassaux paysans de l'Italie du Nord au XII^e siècle*, in *Structures féodales et féodalisme*, pp. 285-97, trad. it. *Gli scudieri («scutiferi»), vassalli rurali dell'Italia del Nord nel XII*

inequivocabile separazione all'interno della signoria che dividesse chi combatteva, i guerrieri/signori, da chi lavorava, i contadini/dipendenti, normalmente interpretata come frutto e prova a un tempo della nascita di un ceto di rustici funzionalmente uniforme (caratterizzato dal lavoro agricolo, dalla dipendenza personale e dall'esclusione dall'attività bellica). Una fonte come questa, infatti, mostra chiaramente che in un primo momento i guerrieri di umile origine non abitavano necessariamente nella corte del signore e non erano perciò distaccati dal mondo della produzione agricola, come spesso accade nel XIII secolo. Una situazione del genere pare del resto rimandare, se non puntualmente, almeno tipologicamente al contesto della *fidelitas* rustica e al mondo degli scudieri: due ambiti, spesso intrecciatisi, nei quali la dipendenza personale più prossima al modello feudale (e quindi onorevole) che a quello propriamente signorile, si sposa con la provenienza dei soggetti dal mondo contadino.

4. Dalla condizione giuridica all'argomento di dipendenza

L'ultimo punto su cui ci si vuole soffermare è l'opportunità di considerare il complesso delle condizioni di dipendenza personale (dalla servitù altomedievale alla cosiddetta 'servitù della gleba', e alle altre forme di dipendenza più o meno onorevole così diffuse nelle campagne toscane del tardo XII e XIII secolo) non tanto come condizioni giuridiche rigidamente definite, ma come 'argomenti' o strumenti impiegati dai signori per controllare e/o tassare specifici gruppi e individui. Di un modello interpretativo analogo si è servito D. Barthélemy, con risultati in parte convincenti, rileggendo i 'cartulari dei servi' di alcuni monasteri francesi dell'XI secolo e contestando l'idea di una netta contrapposizione tra forme di servitù precedenti e successive al Mille⁹⁵. Al di là del giudizio sulla fondatezza ed efficacia delle argomentazioni di Barthélemy, emerge chiaramente dalla sua analisi che molti dei servi positivamente noti da queste fonti non sono i 'contadini medi' (e spesso non sono affatto contadini), ma una folla variegata: dai medi proprietari indotti all'autodedizione da considerazioni religiose ai ministeriali arricchiti, dai *famuli* artigiani ai dipendenti signorili più mobili e ricchi. La rivendicazione del loro statuto servile da parte dei signori è perciò funzionale ad affermare (o riaffermare) un controllo spirituale o ben concretamente materiale. Non che nelle fonti francesi di XI secolo manchino descrizioni della popolazione contadina in termini servili, ma 'servo' assume allora il generico significato di 'persona dipendente' che consente espressioni paradossali come «servi sia liberi che servi». In questi casi, dunque, il ricorso a una terminologia servile è più metaforico che tecnicamente giuridico; rimanda insomma a una generica dipendenza che erano poi i concreti rapporti di forza e la consuetudine locale a riempire di sempre nuovi e fluidi contenuti. La condizione dei normali dipendenti rurali si basava insomma su forme consuetudinarie, garantite dallo schiacciante predominio del signore sui rustici, e solo quando tale superiorità era messa in questione, per la rivalità di un altro signore, per l'arricchimento di un rustico o per lo sfaldarsi della signoria, l'argomento servile veniva rimesso in campo per difendere o ricontrattare la dipendenza, per tassare il rustico, per trattarne un passaggio di mano⁹⁶.

secolo, in ID., *Lombardia feudale. Studi sull'aristocrazia padana nei secoli X-XIII*, Milano 1992, pp. 277-93; e BRANCOLI BUSDRAGHI, «Masnada».

⁹⁵ D. BARTHÉLEMY, *Enquête sur des asservis volontaires* (1993), in ID., *La mutation de l'an mil a-t-elle eu lieu?*, pp. 57-92 (basato sui documenti dei monasteri di Marmoutier e S. Pietro di Gand). Cfr. anche *supra* nt. 24.

⁹⁶ ID., *Le servage et ses rites*, pp. 115 (da cui è la citazione), 148-49; cfr. anche l'espressione «mancipiis tam servos quam et ingenuos», cit. in E. MAGNOU-NORTIER, "Servus-servitium": *une enquête à poursuivre*, in 'Media in Francia': *recueil de mélanges offert à Karl Ferdinand Werner à l'occasion de son 65^e anniversaire par ses amis et collègues français*, Hérault 1989, pp. 269-84: 272.

Un pressante e convincente invito a considerare la legislazione medievale, e in particolare quella altomedievale, come descrizione di una società ideale più che come fedele specchio e forma di organizzazione della società (e ancor meno come complesso di norme vigenti in una data entità politico-territoriale), è recentemente venuto da C. Wickham. Pur tenendo conto delle ovvie differenze tra alto medioevo e periodo in esame, credo si possa trarre beneficio dal suo invito a considerare «not rules, but sets of local practices that constituted whole societies»⁹⁷. Credo si possa mettere in pratica l'invito considerando, nel riflettere sulla condizione personale dei rustici, la costante discrasia tra due realtà interagenti tra loro, ma non per questo meno ben distinte: da un lato la condizione giuridica di dipendenza (servitù, servaggio, colonato etc.) definita dalle fonti normative o dal diritto consuetudinario; dall'altro le concrete condizioni contadine locali (basate soprattutto sull'immediatezza dei rapporti socio-economici e su una frammentata consuetudine locale, se non addirittura familiare, e solo in seconda battuta sul 'diritto').

Un'osservazione più ravvicinata della concretezza delle relazioni e un'attenzione per le 'pratiche sociali' (delle quali la 'condizione giuridica' è solo un aspetto) consentono di cogliere meglio alcuni elementi di complessità tipici del mondo signorile toscano, che sembrano andare al di là di alcuni schematici modelli contrappositivi, primo fra tutti quello tra servaggio e libertà. Essi emergono soprattutto nel contesto di liti con escussioni di testi le cui dichiarazioni si diffondono su un lungo arco di tempo e riflettono spesso punti di vista differenti. Ciò ci permette di cogliere i diversi modi di pensare la dipendenza signorile, gli elementi di dinamismo presenti nelle singole realtà signorili e, infine, i percorsi attraverso i quali si determinarono le ascese sociali, compensando in parte la difficoltà di seguire con gli strumenti prosopografici, elaborati per lo studio delle aristocrazie, i percorsi individuali ai livelli inferiori della società. Testimonianze del genere consentono a loro volta una lettura più 'disincantata' degli atti di affrancamento più o meno completo, numerosi alla fine del XII e nel XIII secolo. Riletti su uno sfondo del genere essi evidenziano infatti una natura ambigua: risultano funzionali a sottolineare la precedente condizione di dipendenza nel momento stesso in cui la obliterano in parte, ma soprattutto si dimostrano strumenti capaci di instaurare nuove forme pattizie di dipendenza, più o meno onerose e più o meno onorevoli a seconda dei rapporti di forza tra signore e dipendente. Sono dunque strumenti flessibili, capaci di accogliere i percorsi di crescita di gruppi e individui all'interno della signoria. L'affrancamento e la sostituzione dei vecchi vincoli di dipendenza con nuovi legami (signorili, feudali, o anche solo latamente clientelari) conferiscono infatti stabilità e forza alla signoria, garantendo la promozione sociale di uomini e gruppi intraprendenti, senza estraniarli dalla rete del patronato.

Da questi documenti emerge un'ampia gamma di figure intermedie che si muovono tra signori e 'dipendenti signorili', provenendo da quest'ultimo gruppo, ma distaccandosene per l'obiettivo maggior ricchezza, per l'assolvimento di funzioni peculiari o per altre ragioni, cui fanno riscontro forme di dipendenza personale più fluida e onorevole. In tale contesto – e nell'altro di una signoria in crisi che cerca di sopravvivere alla pressione urbana, ridisegnando in parte i propri assetti – realtà giuridiche come la *manentia*, la servitù e la dipendenza vassallatica perdono l'aspetto di rigide 'condizioni giuridiche personali' per rivelarsi strumenti del gioco sociale occasionalmente e strumentalmente impiegati per confermare o ricontrattare vincoli

⁹⁷ C. WICKHAM, *Problems of comparing rural societies in early medieval western Europe*, in «Transactions of the Royal Historical Society», VI ser., 2 (1992), pp. 221-46, ora in ID., *Land and power*, pp. 201-26: 206-207, 212-13; la citazione è da p. 207. È chiaro che all'interno di questi «sets of social practices» va riconosciuto un ruolo proprio e non indifferente all'influsso del 'diritto dotto' (che certamente crebbe tra XII e XIII secolo). Accenti consonanti con tale posizione in H. W. GOETZ, *Social and military institutions*, in *The New Cambridge Medieval History*, II, pp. 451-80: 451-53, 461.

consuetudinari messi in questione, se non in crisi, dalle dinamiche sociali o economiche. Alcuni esempi dei primi anni del XIII secolo mostrano bene il carattere strumentale dell'insistenza su una certa condizione personale. Il primo riguarda la condizione di *manentia* (o *hominicium*), quella più propriamente congruente con il modello di 'servitù della gleba'. Essa, infatti, non può essere meccanicamente ritenuta indicatore di una più forte presa della signoria: il ricorso all'argomento dell'impossibilità di abbandonare la terra risulta infatti fondamentale solo per le signorie fondiari e in particolare per quelle minoritarie nel tessuto rurale (come in Lucchesia) o che subivano la forte concorrenza dei centri urbani (come nel Senese). Nelle situazioni in cui il potere signorile, soprattutto se territoriale, era invece pienamente egemonico, perché fondato su un'oggettiva e indiscutibile superiorità economica e sociale, non era necessario sottolineare lo *status* di *manentes* di contadini che non pensavano neppure a emigrare o evadere dalla struttura signorile.

Un esempio in tal senso viene dalla lite nata negli anni '30 del XIII secolo tra monastero di Villamagna, in territorio anagnino, e i contermini 'Signori di Sculcola' recentemente studiata da S. Carocci. Particolarmente utili al nostro scopo sono le deposizioni di alcuni testi rilasciate intorno al 1250, dalle quali risulta che nessuna delle parti rivendicava diritti di *manentia*, e in effetti, stando alle dichiarazioni dei testi e alle altre fonti concernenti la signoria locale, i rustici di Villamagna potevano liberamente emigrare, purché abbandonassero i beni fondiari (ma salvaguardando parte del peculio) – e in effetti lo facevano. Nemmeno a Sculcola, la ben più coesa signoria territoriale i cui *domini* insidiavano la signoria monastica, esisteva l'obbligo di *manentia*, ma, come notò concisamente un teste, nessuno emigrava «quia molestum esset domino Corrado» (il signore locale)⁹⁸. Dunque la semplice volontà del signore bastava a impedire l'emigrazione, pur in assenza di una specifica norma legale. Ben diversa era la situazione nel Senese, dove l'insistenza sull'obbligo di un legame dei rustici alla terra era forte, anche se spesso disatteso, in presenza di un vivace mercato della terra allodiale (che invogliava al trasferimento) e di concrete possibilità di emigrazione in città (nonostante i divieti presenti nella legislazione comunale).

Un altro testimoniale, questo proveniente dalla Toscana, mostra come all'occorrenza, in contesti giudiziari, le parti potessero scegliere di far riferimento a un'ampia gamma di 'condizioni personali' e che solo le particolari necessità processuali inducevano a preferire l'una o l'altra, spesso anche in contrasto con quanto emergeva dalle deposizioni testimoniali. Il caso è quello ben noto dell'aretino Ughetto da Sarna, illustrato un quarto di secolo fa da G. Tabacco, nel trattare di aristocrazia urbana⁹⁹.

Nel 1237 il monastero di S. Fiora di Arezzo mosse causa ai figli di Ughetto, rivendicandone la signoria personale. In effetti loro padre – stando alle deposizioni –

⁹⁸ CAROCCI, *Ricerche e fonti sui poteri signorili*, pp. 112-23 e spec. p. 122 nt. 24: le due dichiarazioni fra loro integrabili suonano così: tali Matteo e Giovanni dichiararono: «... quod ipse et alii homines de Sculcula dimissis feudis libere possunt ire quo voluerint. Interrogatus quomodo sciebat dixit quod ipse et alii homines de Sculcula ita tenent et credunt quod libere possint exire». Goffredo e Benedetto sostengono al contrario: «Interrogatus de statu et conditione hominum de Sculcula si possunt libere exire si quis velit dimisso feudo, dixit quod non, quia molestum esset domino Corrado».

⁹⁹ Archivio Capitolare di Arezzo (ACA), dipl., S. Fiora, nn. 785 e 780, ediz. parziale in PASQUI, II, n. 527, pp. 217-20, a. [1237] giu. 10, da integrare con G. TABACCO, *Nobiltà e potere ad Arezzo in età comunale*, in «Studi medievali», ser. III, XV (1974), pp. 1-24: p. 2 nt. 7 e p. 3 nt. 12 (che resta il commento base); cfr. anche DELUMEAU, *Arezzo*, pp. 942-43, 1203-1204 (che trascura le correzioni di Tabacco all'edizione, vd. *ibid.*, p. 943 e nt. 275). La sentenza favorevole al monastero è ACA, dipl., S. Fiora, n. 797, a. 1238 feb. 8, ediz. parziale in PASQUI, II, n. 527. Questo caso rimane sempre al centro dell'attenzione storiografica per il suo versante cavalleresco, vd. da ultimo S. GASPARRI, *Les 'milites' dans les villes de la Marche de Trévise (XI^e-XIII^e siècles)*, in *Les élites urbaines au Moyen Age*. XXIV^e Congrès de la S.H.M.E.S. (Rome, mai 1996), Roma 1997 (CEFR, 238), pp. 55-69: 55-56; poca attenzione hanno invece ricevuto le origini rustiche di Ughetto.

discendeva da rustici originari di Sarna, una signoria di S. Fiora¹⁰⁰; a partire da quella condizione però la sua famiglia aveva fatto fortuna, vari testi infatti affermano che Ughetto aveva tenuto i suoi beni non come *homo* dell'abbazia, ma come *fidelis*, certo un'allusione alla trasformazione del *tenimentum* in feudo rustico¹⁰¹. La sua condizione era piuttosto florida, lo mostrano la partecipazione all'esercito monastico *equester* e il trasferimento presso la sede del monastero a Torrita. La distruzione di quel castello e l'inurbamento forzato dei monaci determinarono l'emigrazione in città di Ughetto: non si deve però pensare a una fuga o a un tentativo di sottrarsi alla signoria monastica, come mostra la scelta di abitare presso la nuova sede urbana di S. Fiora. L'ingresso in Arezzo, coinciso forse con l'appropriazione di altri beni monastici nel quadro della crisi dell'ente, gli consentì di assumere definitivamente uno stile di vita cavalleresco, inoltre il possesso di ingenti beni fondiari (valutati in oltre 500 lire) gli permise di servire a cavallo nell'esercito aretino nella guerra con Siena. La proprietà di una casa murata in città (su terra che uno dei testi specifica essere stata concessa dal comune) ne consacrò definitivamente la fisionomia di *civis*, come lo definisce più di un teste. Non ci sono però tracce di contrasti con S. Fiora fino alla sua morte: evidentemente la forza della sua personalità e i perduranti rapporti personali con l'ambiente monastico misero in sordina i motivi d'attrito. Morto Ughetto, però, si scatenò la lite: S. Fiora intentò causa agli eredi e, come risulta dalla sentenza del 1238, riuscì a vincerla, entrando così in possesso delle loro persone e soprattutto, il che doveva essere il principale movente della lite, del loro ingente patrimonio¹⁰². E proprio il recupero di quel patrimonio – certo in larga parte costituito di beni monastici – può spiegare l'insistenza di S. Fiora sullo *status* di *homo alterius* di Ughetto: l'eventuale riconoscimento di un rapporto di fedeltà rustica, adombrato da più testi, avrebbe invece consentito agli eredi di difendere con maggior successo il possesso o almeno la disponibilità dei beni.

Lo scontro frontale caratteristico della lite, in parte dovuto al clima di viva ostilità che opponeva chiesa e comune di Arezzo, non era un esito obbligato: per i rustici che disponevano di denaro (o che potevano offrire particolari servizi) era possibile rinegoziare le forme di dipendenza dai signori locali. Lo mostra la stessa vicenda di Ughetto, al di là dell'esito infausto. Egli discendeva da una famiglia di rustici del castello di Sarna: una 'signoria forte', nella quale i diritti patrimoniali e fondiari erano intimamente intrecciati con quelli 'territoriali' e giurisdizionali¹⁰³. Forse attraverso la funzione di ministeriale, Ughetto, se non già il padre, si era arricchito riuscendo a trasformare i beni di famiglia in feudo rustico¹⁰⁴. Trasferitosi a Turrita, la sede fortificata del monastero, già prima della distruzione della casa familiare di Sarna,

¹⁰⁰ Cfr. PASQUI, n. 527: secondo Domenico di Righetto da Sarna Ughetto possedeva «unum ortum iuxta viam et carbonariam castrum de Sarna; iterum domum que est iuxta turrim de Sarna usque illud tempus quo castrum fuit combustum». Un altro teste dell'accusa, Michele *de Cerreto* dichiara che «vidit Ukettum de Sarna esse hominem abbatie S. Flore» e inoltre che «castrum de Sarna et eius curia est dicte abbatie et iurisdictionem et proprietatem dicti castrum et eius curie esse dicte abbatie et (...) non est aliquis in dicto castro qui habeat aliquid allodii in dicto castro et eius curia». Su Sarna vd. DELUMEAU, *Arezzo, ad indicem*.

¹⁰¹ Così lo stesso Domenico «audivit inde dici quod pro predictis terris et bonis dictus Ughettus erat fidelis abbatie sancte Flore»; mentre il *dominus Azo*, persona vicina a Ughetto e che ne sosteneva la libertà, anche perché probabilmente cointeressato, diceva che «non vidit dictum Ukettum prestare abbatie sancte Flore nec alicui aliqua servitia homagii» (qui PASQUI, II, n. 527 va integrato con TABACCO, *Nobiltà*, nt. 12 p. 3). Cfr. anche l'introduzione all'ediz. che rammenta come ACA, dipl., *S. Fiora*, n. 780 sia un elenco di beni posti a Sarna, per i quali Ughetto «faciebat fidelitatem abbatie».

¹⁰² Il giudice delegato papale mette l'abate di S. Fiora «in corporalem possessionem personarum Mugnarii et Imeldine filiorum quondam Ugetti et omnium rerum et bonorum que sunt et fuerunt quondam prephati Ughetti de Sarna».

¹⁰³ Vd. *supra* nt. 100 (per l'assenza di allodi) e la dichiarazione dello stesso Michele circa la compresenza di obblighi di albergaria e cavalcata.

¹⁰⁴ L'esercizio di funzioni di ministeriale da parte del padre di Ughetto (mai esplicitamente nominato) si può ipotizzare in base al nome del figlio di Ughetto – Mugnaio – che potrebbe ripeterlo dal nonno.

Ughetto assunse uno stile di vita militare, più consono alla condizione di ‘vassallo rustico’; la convivenza con *militēs* di più onorevoli natali che abitavano presso il monastero e con i quali Ughetto prese a confondersi, assumendone lo stile di vita, favorì un’ulteriore evoluzione della sua fisionomia sociale¹⁰⁵. Le successive difficoltà di S. Fiora, con la distruzione di Sarna e Turrta e l’inurbamento forzato dell’ente, permisero a Ughetto di mescolarsi ai *cives* aretini, nonostante permanessero forti legami personali con il monastero, attestati anche dalla residenza. La disponibilità di un ingente patrimonio, la sottoposizione agli oneri comunali e, infine, la residenza in una casa non di proprietà di S. Fiora minarono però il legame. Si può ritenere che, accanto al più generale scontro tra comune e chiesa, fosse proprio il tentativo di obliterare del tutto il rapporto di dipendenza a scatenare la reazione monastica: una reazione capace, seppur forse solo momentaneamente, di azzerare un percorso di crescita portato avanti con pazienza e tenacia nell’arco di più di una generazione.

Un percorso per molti versi simile emerge dalle deposizioni nella lite tra la canonica di Siena e un certo Ferretto, risalenti agli anni ’80 del XII secolo. Anche Ferretto, come risulta dalle deposizioni dei testi, discendeva da una famiglia di rustici, originaria della località di S. Colomba, arricchitasi e aspirante all’indipendenza; e come tale fu condannato a ritornare sotto la signoria della canonica¹⁰⁶. La vicenda della sua famiglia, che si può seguire per quattro generazioni, può essere così riassunta: il bisavolo di Ferretto, tale *Pedrone* era già «homo et villanus» dei canonici, che però lo tenevano indiviso con Ranuccio visdomino¹⁰⁷; in effetti il poggio di S. Colomba e gli uomini lì residenti dapprima avevano fatto parte della signoria dei Visdomini, come risulta dalla deposizione del canonico Giovanni e di Ildebrandino *Antolini* (esponente della famiglia). La signoria era stata divisa nella generazione precedente a quella attuale tra i fratelli Ranuccio e Antolino: il primo aveva quindi donato la propria quota alla canonica attraverso Rinaldo canonico, mentre l’altra era passata a Ildebrandino¹⁰⁸. Solo più tardi si era giunti a una divisione reale delle quote ideali, risoltasi nell’assegnazione a ciascun signore di un certo numero di rustici. Non è possibile stabilire a quando risalisse la spartizione, ma Verrano, avo di Ferretto, è già designato dai testi come villano della canonica.

Anche per Verrano dunque è attestata la permanenza nella condizione di villano della canonica. Dalle testimonianze su di lui non emergono tracce di una crescita sociale ed economica della famiglia, che la distingua dal resto dei villani, anche se potrebbe collocarsi a questa altezza l’acquisto per via femminile di un (ulteriore?) *resedium* a S. Colomba o poco distante, episodio cui fa cenno in maniera oscura un teste¹⁰⁹. Fu comunque Gianni, padre di Ferretto, a determinare una decisiva crescita della famiglia. A questo intraprendente personaggio rimandano tutti gli indizi di ascesa: l’esercizio della funzione di gastaldo per la canonica, la sua definizione di «homine (...) meliore et maiore quam ibi haberent» da parte dei canonici¹¹⁰, le convergenti

¹⁰⁵ PASQUI, II, n. 527: Michele vide «Ukettum ire tribus vicibus in cavalcatam quam fecit dictus abbas Brunus ad Castrum novum per defensionem dicte abbacie eundo contra canonicam episcopatus et de mandato dicti abbatis»; *Dominus Azo*: «et dicit quod vixit more militum ludendo cum armis cum aliis domicellis in castro de Turrta». Quest’ultima testimonianza concorda singolarmente con le accuse mosse ai servi ecclesiastici (che abbiamo supposto essere servi ministeriali) nella sinodo pavese del 1022, vd. *supra* nt. 48.

¹⁰⁶ OMS, n. 85, cfr. CAMMAROSANO, *Berardenghi*, pp. 60-61 e nt. 99 e ID., *Le campagne nell’età comunale*, pp. 62-65. La sentenza, favorevole alla canonica, è edita in MURATORI, *Antiquitates*, I, coll. 827-29, a. 1183 nov. 13.

¹⁰⁷ OMS, n. 85, p. 192, deposizione di *Berucius*: «vidit Pedronem patrem Verrani similiter permanentem pro homine et villano canonicorum et Ranucii vicedomini, qui fuit auctor eorum».

¹⁰⁸ *Ibid.*, pp. 192-93: deposizioni di *Berucius* cit. nt. prec., di Giovanni canonico e di Ildebrandino *Antolini*: i famigliari di Ferretto «pervenerunt ad canonicos per Rainaldum canonicum, qui habuit partem Ranucii vicedomini, qui divisit eos cum Antolino».

¹⁰⁹ *Ibid.*, pp. 191-92, deposizione di *Tieçus f. Guidi*: «resedium Ianni Verrani non fuit de terra comuni et (...) per acquistum femine ad antecessores eius devenit».

¹¹⁰ *Ibid.*, p. 190, deposizione di *Albertinellus*.

dichiarazioni sull'acquisto di terre allodiali e non e, infine, il fatto stesso che nelle deposizioni i testi si soffermino più su di lui che sul figlio (pur protagonista della causa). È nel contesto di questa ascesa sociale, maturata tutta – si noti – all'interno della signoria canonica, che affiorano le prime tracce di tensione: l'acquisto di terre allodiali (anziché di altri beni in conduzione) si inserisce infatti in una strategia a tutto campo volta ad allentare i vincoli di dipendenza.

Le più evidenti prove della crisi in atto sono la deposizione di Giovanni *Caldume*, consorte di Ferretto seppur di lui tanto meno ricco e autonomo, e il ricordo di un primo tentativo di negare la condizione villanatica della famiglia. Giovanni, dopo aver dichiarato di pensarla come il precedente teste Albertinello (che descriveva Gianni e Ferretto come villani), introdusse alcuni distinguo: i due erano vissuti sempre sui loro beni allodiali e del resto ne avevano acquistati molti, anche se altri beni li tenevano dalla canonica; insinuò poi – unico fra i testi – che Gianni fosse stato esonerato dal dazio signorile in quanto gastaldo (il che è ben possibile anche se si sarà trattato di un'esenzione momentanea)¹¹¹. Ma è l'ultima parte della sua dichiarazione la più interessante: «disse ancora questo, che secondo la propria coscienza e a quanto dicono i suoi vicini, il *resedium* su cui hanno abitato lui stesso e Gianni *Verrani*, non è situato sul Poggio di S. Colomba – che è proprietà indivisa dei canonici e dei Visdomini – ma è di loro piena proprietà»¹¹². Questa rivendicazione, che rimanda alla creazione di una *publica fama* favorevole e alternativa a quella propalata dalla canonica, può senz'altro essere interpretata come forma di lotta antisignorile alternativa alla resistenza aperta. Il tentativo di Gianni di porre in dubbio la propria condizione di villano è abile, dato che rinuncia ad attaccare frontalmente l'assunto indiscusso che S. Colomba fosse allodio signorile dei canonici e dei Visdomini – circostanza rammentata da tutti i testi –, ma si limita a negare che il suo *resedium* fosse in S. Colomba. Il tentativo, per quanto fine, non sembra aver avuto fortuna al di fuori delle persone loro più prossime: *Tieçus f. Guidi* dichiarò infatti di aver sentito Gianni e Ferretto «dire che abitavano nelle proprie terre allodiali, ma non lo aveva sentito mai dire da altri e non gli risulta che sia vero»¹¹³. Ancor meno fortunato sembra essere stato il tentativo di resistenza aperta ai signori: secondo il canonico Giovanni, una volta Gianni aveva affermato di vivere su terra allodiale, ma i canonici e Ildebrandino *Antolini* lo avevano costretto a riconoscere la propria condizione¹¹⁴. Allo stesso contesto, se non allo stesso episodio, rimandano le *depredationes* inflitte a Gianni da Albertinello e da altri rustici in seguito alle offese fatte a nunzi della canonica – e che significativamente Giovanni *Caldume*, certo mentendo, afferma di ignorare¹¹⁵. Entrambi gli episodi – ammesso che li si possa distinguere – si risolsero in ultima istanza (come anche il nostro processo) in una pubblica umiliazione che non

¹¹¹ *Ibid.*, p. 191: «Giannes Verrani et filius eius [vixerunt] semper in eorum allodio et (...) habent multum allodium quod ipsi emerunt» (l'integrazione è mia). Per l'esenzione vd. *infra* nt. 125.

¹¹² *Ibid.*, p. 191: «et hoc plus dicit, quod secundum suam conscientiam et secundum dictum suorum vicinorum resedium, ubi ipsemet et Giannes Verrani residerunt, non est in illo podio Sancte Columbe, qui est comunis canonicorum et Vicedominorum, set est eorum allodium (...); ipse fuit consors Gianni Verrani et divisit tenimentum cum eo».

¹¹³ *Ibid.*, pp. 191-92: «Dicit tamen quod audivit illos dicentes quod residebant in eorum allodio proprio, set ab aliis dici non audivit nec scit verum esse et dicit quod numquam dederunt datium pro alloderiis ab hinc retro, immo sicut villani dederunt et inter villanos et homines canonicorum computabantur». Strumenti di analisi per queste dinamiche in C. WICKHAM, *Derecho romano y práctica legal en las comunas urbanas italianas del siglo XII: el caso de Pisa*, in «Hispania», 197 (1997), pp. 981-1007 [ora in ID., *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e soluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000 (I libri di Viella, 23) (NdA, 2002)] e ID., *Gossip and resistance among the medieval peasantry*, in «Past & Present», 160 (1998), pp. 3-24.

¹¹⁴ OMS, n. 85, pp. 192-93: «et quadam vice Iannes dixit quod erat suum allodium, set canonici et Ildibrandinus Antolini sibi [contra]dicentes ipsum dedicere fecerunt».

¹¹⁵ *Ibid.*, pp. 190-91: Albertinello dichiara «et ipsemet depredatus fuit illos pro offensis quas faciebant nuntiis canonice sicut dominus depredatur villanos su[os]»; Giovanni dichiara lo stesso che Albertinello, «excepto quod ipse non fuit eos depredatus pro aliqua offensa quam fecissent nuntiis canonice et ignorat si fu[erit] depredatu[s]»

fece che rafforzare la *publica fama* che Ferretto e la sua famiglia erano villani della canonica¹¹⁶.

Questi percorsi, ricostruibili grazie ai resoconti di procedimenti giudiziari conservati in archivi ecclesiastici (e perciò generalmente favorevoli alle chiese¹¹⁷), non vanno ritenuti pienamente indicativi dei normali esiti dei processi di crescita all'interno della signoria: ad essi sfuggono le sentenze favorevoli agli ex dipendenti, gli 'affrancamenti silenti' dagli oneri e le pattuizioni extragiudiziali, certo alla base di molti atti di affrancamento individuale. Tre atti provenienti dalla Toscana settentrionale illustrano il ripetersi di queste dinamiche a vari livelli della gerarchia sociale dei 'dipendenti signorili'. Al livello più modesto si colloca il caso di tre fratelli abitanti in località la Fonte, presso l'Ema, che nel 1180 per un'entrata di 4 lire e 10 soldi riscattarono da S. Miniato al Monte gli oneri rustici (e in particolare alcuni *exenia* e le opere), ricevendo in livello per 2 denari l'anno (un censo puramente ricognitivo volto a non obliterare il ruolo di 'clienti' monastici) l'antico *tenimentum*¹¹⁸. Appena più in alto si colloca la condizione di *Curriciatus de Casanova*, in territorio pistoiese, affrancato da tre laici (fra cui due fratelli) per un'entrata di 17 lire. Anche nel suo caso si assiste alla trasformazione dello *status* di 'dipendente signorile' in quello di livellario: egli ebbe infatti in piena proprietà la casa in cui risiedeva, mentre ricevette in affitto per 6 mine di frumento le terre¹¹⁹. Anche in questo caso i legami personali permanevano, seppur addolciti.

A un contesto più vicino a quello di Ughetto da Sarna e di Ferretto – specialmente se si pensa alle prime fasi delle loro ascese – rimanda un terzo caso. Nel 1190 l'abate di S. Salvatore di Fontana Taona, nel Pistoiese, affrancò Giovanni da Collemaggio dalla condizione di rustico, ricorrendo a un formulario ibridato tra la tradizionale manumissione e il lungo elenco di oneri signorili. Ricevette in cambio la notevole entrata di 69 lire, comprensiva dell'acquisto di un altro podere: Giovanni avrebbe dovuto pagare una pensione di 12 soldi l'anno per il vecchio *tenimentum*. Al contesto della permanenza di vincoli personali tra monastero ed ex dipendente arricchito rimandano l'obbligo di giurare la *fidelitas* e di essere sepolto presso il monastero, entrambi validi per Giovanni e gli eredi¹²⁰.

Questi esempi, e in particolare l'ultimo, mostrano che i processi di crescita sociale ed economica di singoli individui o gruppi famigliari potevano essere accolti e governati attraverso il riscatto di tutti o parte degli oneri signorili e con la sostituzione dei più rigidi legami di dipendenza personale con forme clientelari più fluide o formalizzate in senso vassallatico.

Sono proprio le forme di fedeltà rusticana le più significative per il governo dei processi di crescita: giuramenti di *fidelitas* mutuati dal modello feudo-vassallatico

¹¹⁶ *Ibid.*, p. 190: Albertinello, infatti, «dicit quod vulgaris et frequens fama est in terra illa quod ipsi sunt homines et villani canonice per capitudinem».

¹¹⁷ Ma vd. SANTINI, *Nuovi documenti*, n. III, a. 1195 per una parziale assoluzione dei rustici (compreso dall'obbligo di residenza).

¹¹⁸ *S. Miniato*, n. 108, a. 1180.

¹¹⁹ *Spedale di S. Gregorio*, n. 3, a. 1192, in *RCP. Spedali*, in questo caso gli oneri signorili da cui era gravato *Curriciatus* sono più precisamente ricordati: si tratta «de habiturio, placito et districtu et omni dominio et coloniarum conditione», gli furono condonate anche «omnes operas, angarias et parangarias, albergarias, datia et coltas et omnes exact[i]ones et usus colonarios et omnes redditus et pensiones et omnia obsequia et servitia»: un elenco piuttosto completo dei possibili oneri signorili, che rimanda a una signoria fondiaria molto potenziata (per un parallelo, vd. *RCP. Monastero di Forcole*, n. 235, a. 1240).

¹²⁰ Vd. V. VIGNALI, *Da servo della gleba a libero proprietario: l'ascesa sociale di un colono pistoiese in un documento del 1190*, in «Bollettino storico pistoiese», XC (1988), pp. 97-102: 99-102. Il monastero si riservò inoltre il diritto di ereditare i beni della famiglia in caso di estinzione, un diritto di prelazione (a prezzo ridotto) in caso di vendita dei beni e un'entrata pari al 5% del prezzo, nel caso non si fosse avvalso del diritto di prelazione. Paralleli si hanno nel Pistoiese (*RCP. Canonica. Sec. XII*, n. 570, a. 1187) e in Lunigiana (LUPO GENTILE, *Codice Pelavicino*, n. 315, a. 1255, commentato in PANERO, *Schiavi*, p. 274 e nt. 67).

generalizzati a tutti i dipendenti della signoria territoriale sono assai diffusi nel pieno XIII secolo, ma si può ipotizzare che essi si siano affermati in ambito contadino proprio a partire dall'esigenza di controllare i rustici più intraprendenti. Infatti accanto al *salvamentum loci* generale sopravvivono ancora nel XIII secolo giuramenti individuali di fedeltà, connessi a concessioni fondiari e distinti dal primo (dovuto da tutti i dipendenti della signoria)¹²¹. Credo li si possa ritenere indicativi del tipo di *fidelitas* rustica prevalente nel secolo XII, prima della piena feudalizzazione delle strutture signorili anche ai livelli inferiori. Del resto la maggioranza delle testimonianze sulla *fidelitas* rustica nel XII secolo rimanda proprio alle élites rurali: è così nei casi di Giovanni da Collemaggio e Ughetto da Sarna che trasformarono a fine secolo i loro *tenimenta* in feudi, assumendo una fisionomia più spiccatamente militare e staccandosi dagli altri rustici.

Anche il villano valdelsano Guglielmo di Faloppa, la cui vicenda è stata recentemente ripercorsa da P. Cammarosano, allacciò a metà del XII secolo un nuovo legame vassallatico con il console senese Dono; tentava così di limitare la tradizionale presa signorile della Badia di Isola su di sé, ma ancor più mirava ad accrescere il proprio patrimonio fondiario, a garantirsi una più onorevole fisionomia sociale e ad aprire vie di ulteriore ascesa per i figli, attraverso l'esercizio di funzioni militari¹²². Inoltre analoghe forme di *fidelitas* erano sempre più spesso richieste, sul finire del XII secolo, anche a chi svolgeva funzioni ministeriali: mugnai, riscossori di censi, campieri e via dicendo¹²³. Fu questa, del resto, accanto al servizio militare a cavallo¹²⁴, la fondamentale via di ascesa sociale di singoli rustici, né si può pensare si trattasse di percorsi reciprocamente alternativi. L'esercizio delle funzioni ministeriali, infatti, non poteva essere disgiunto da una sia pur minima fisionomia militare e, a sua volta, per la sua lucratività lecita ed illecita era verosimilmente appetito dai *milites* signorili¹²⁵. Esempio di tali percorsi è il rapido *curriculum vitae* di Mugnaio da Poppi chiamato a deporre nella causa per il patronato su S. Maria di Rosano: Mugnaio, il cui nome rimanda senz'altro all'esercizio, se non in prima persona almeno da parte della famiglia, dell'omonima funzione nel castello dei Guidi, si definì *homo* e *fidelis* del

¹²¹ Cfr. *supra* nt. 69; per un esempio di feudo rustico vd. *Badia di Firenze*, n. 221, a. 1187.

¹²² Vd. *Isola*, n. 104, a. [1191-97], con i commenti di CAMMAROSANO, *Abbadia a Isola*, pp. 138-47, spec. pp. 141-47 e BRANCOLI BUSDRAGHI, «*Masnada*», pp. 319-20. La notevole ricchezza di Guglielmo si ricava dalla sua capacità di pagare imposte notevoli, come il *magnum datium* di 6 lire e più ricordato da *Aczolinus Pieri* e Guido da Bibbiano e un altro dazio di 12 lire (e uno minacciato di 24 lire) ricordato da Gregorio *Boniacorsi* (vd. *Isola*, n. 104, pp. 388, 389, 392).

¹²³ Per un esempio vd. *Rosano*, p. 252: «Gianni de Fancola de Ronane iuratus (...) dicit quod est homo Ronane et comitis Guidonis, et dicit quod tenetur iuramento comiti Guidoni, qui fecit quando fuit suus castaldo».

¹²⁴ Oltre alle esenzioni fiscali tipiche dei *milites*, su cui cfr. BARBADORO, *Le finanze della repubblica fiorentina*, pp. 27-30, 37 che sembra riguardassero anche i 'cavalieri signorili', si noti che i *milites* di Pernina tenevano due mansi anziché uno solo (cfr. *supra* testo corr. alle note 89, 93-94).

¹²⁵ Possibilità di accumulo di risorse si ricavano dagli indizi di esenzione fiscale dei ministeriali, dai donativi e dalle concessioni di cespiti fiscali come stipendio. Per le esenzioni vd. CDA, II, n. 363, a. 1194, spartizione dei diritti su Montepinzutolo tra S. Salvatore e Sinibaldo da Castellina da un parte e Rolondo Tignosi dall'altra: nell'elenco dei servizi dovuti dai rustici si precisa che da «predictis servitiis castaldi excipiantur» (citaz. da p. 378); e OMS, n. 85, p. 191: il teste *Iohannes Caldume* accenna a un'esenzione di Gianni *Verrani* («Giannes Verrani erat eorum castaldio semper donec vixit, set ignorat si datium dedit quia castaldio erat»); cfr. anche CV, I, n. 78, a. 1202 e J. VON FICKER, *Urkunden zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, in ID., *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, IV, Innsbruck 1874, n. 396, a. 1245. Per i donativi vd. PASQUI, II, n. 394, a. 1182: testamento di Rolandino di Mambilia che concede «proprietario nomine unicuique meorum hominum per capitantiam massariam per se regenti duos sextarios terre ad mensuram legitimam in omnibus prenominate castris et curtibus, et Ricio de Puzo III pro servitio suo»; e l'esempio, tardo (1284) ma significativo, del perdurare dell'illibertà dei ministeriali e delle loro possibilità di arricchimento, del testamento di Ildebrandino XII Aldobrandeschi che prevede un lascito di 100 lire per il castellano di Sovana contestuale all'affrancamento suo e degli eredi, vd. COLLAVINI, «*Honorabilis domus*», pp. 448-49. Per gli stipendi cfr. OMS, n. 85, p. 192: il teste *Pierus Iovannuci* dichiara «Ianni Verranus dixit sibi quod canonici dabant sibi pro servitudo castaldionatus illos III denarios, quos debebant accipere a filiis Guilielmi de Suvicille» (che potrebbe rimandare a una concessione in feudo).

conte Guido (dunque dipendente sia dalla signoria fondiaria che da quella territoriale) e riassunse così la propria carriera: «fuit scutifer comitis per VII annos (...) Et postea fuit miles»¹²⁶.

Questi ultimi esempi illustrano possibili percorsi d'ascesa non conflittuali con la tenuta della struttura signorile, la sopravvivenza e la forza della quale non derivavano dall'imposizione di rigide e univoche condizioni personali o di oneri ineludibili, ma dalla flessibilità e dalla capacità di riconoscere governare e incoraggiare le ascese che al suo interno avvenivano, ricorrendo a strumenti differenziati a seconda della ricchezza, del profilo sociale e del ruolo funzionale dei dipendenti. La sostanziosa entrata pagata non fu certo l'unica né la principale ragione che indusse l'abate Taone ad affrancare Giovanni da *Collemaggio*: data la sua ricchezza – che doveva riverberarsi in un notevole rilievo locale – era preferibile farsene un alleato, rendendone meno onerosa, in primo luogo simbolicamente, la dipendenza. Anche per Giovanni, del resto, anziché cercare uno scontro frontale con il patrono, sotto la cui signoria si era determinata l'ascesa della famiglia, era preferibile rinegoziare la propria dipendenza in forme onorevoli (la sepoltura obbligata presso un monastero è obbligo tipico delle stirpi signorili), anche se non prive di oneri.

Va infine sottolineato un ultimo dato desumibile dagli esempi esaminati, la non casuale contrapposizione degli esiti in rapporto all'ambiente sociale circostante: Giovanni e Mugnaio, la cui ascesa fu accolta e rinegoziata all'interno della signoria, provengono da aree di 'signoria forte', di indiscusso predominio dei *domini*: non era pensabile l'abolizione di ogni forma di controllo e per i signori rinegoziare la dipendenza non rischiava di risolversi in una perdita definitiva di controllo (e di diritto di prelievo) sugli uomini. In queste aree la signoria era dato ambientale e imprescindibile; troppo forte era la rete dei vincoli e delle pratiche sociali di dominio: la trattativa era dunque sul suo grado di incisività. Del tutto diversa è la realtà – non per caso periurbana – che emerge dalle vicende di Ughetto e Ferretto: l'allentarsi dei vincoli minacciava qui di annullare ogni controllo sugli uomini e sui loro beni, equiparati a quelli di cittadini e liberi allodieri. Tanto più dura era perciò la reazione signorile, specialmente nei casi di rustici arricchiti, i cui patrimoni derivavano dall'accumulo di beni in conduzione, solo integrati da allodi. All'interesse patrimoniale si sommava allora l'ostilità nei confronti di chi, proprio nel contesto di più forti e personali legami con i signori, si era arricchito ed ora quei vincoli voleva cancellare.

Nelle aree periurbane però la riaffermazione della dipendenza villanatica era cruciale anche al più modesto livello dei semplici rustici, anche se poveri: per gli enti che nel XII secolo avevano puntato molto, se non tutto, sulla signoria locale era a rischio infatti l'intero patrimonio. Porre i rustici di fronte al dilemma costituito dal modello della *manentia*/colonato, cioè rinunciare in cambio della libertà ai beni tenuti in conduzione dietro canoni fissi ormai non più redditizi o accettare il perpetuarsi della condizione di dipendenza con i relativi censi, servizi e oneri fiscali, era l'unico modo di evitare il tracollo finanziario. Le terre recuperate dai rustici, che, per inurbarsi o per altre ragioni, rinunciavano a *resedium* e *tenimentum*, potevano infatti essere ricollocate sul mercato della terra attraverso contratti più moderni e redditizi, ormai ampiamente diffusi, specialmente nelle aree più prossime alle città. Si può dunque individuare proprio nell'*aut aut* posto a ogni singolo rustico una delle principali ragioni della fortuna del modello della *manentia* e del suo corrispettivo romanistico del colonato, soprattutto nelle zone in cui la signoria era messa in discussione. Qui

¹²⁶ Rosano, p. 247 «Mugnaio de Popio iuratus dixit, quod est homo comitis et iuramento fidelitatis ei tenetur; et dicit quod est XXX annorum (...). Et dicit quod fuit scutifer comitis, per VII annos, et ivit cum ipso apud monasterium de Rosano (...). Et postquam fuit miles, fuit ibi cum domina Sofia, filia sua, et moniales exierunt obviam ei usque ad Arnum». Un cenno a Mugnaio in BRANCOLI BUSDRAGHI, «*Masnada*», pp. 321 nt. 87, 322. Sul contesto vd. *supra* note 78-79 e testo corr.

agiva certamente con più forza che nelle più periferiche aree signorili il peso del diritto dotto, ma la fortuna del modello andrà spiegata anche – se non soprattutto – a partire dall'efficacia che esso dimostrava nel fronteggiare la crisi della signoria locale e delle rendite signorili. Anche in questo caso dunque lo 'status servile' si conferma strumento finalizzato a un preciso scopo (recupero delle persone e/o delle terre) prima che condizione giuridica.

Altrove la *manentia* non era che uno degli strumenti cui i signori ricorrevano a seconda delle occasioni e delle necessità per descrivere e governare specifici gruppi di rustici le cui condizioni di fatto erano regolate piuttosto dalla consuetudine e dall'evoluzione spontanea dei rapporti di forza sociali ed economici. Nelle aree di signoria forte – come mostra bene l'esempio laziale di Villamagna – *manentia* e colonato, in quanto figure giuridiche precisamente definite, potevano avere un ruolo secondario: quello era il regno delle molteplici forme di *fidelitas* (dalla rusticana alla vassallatica al *salvamentum loci*) e delle innumerevoli forme di pattuizione *ad hoc* (individuali e/o collettive) che innervavano le signorie duecentesche di grandi dinastie come i Guidi e gli Aldobrandeschi o, a livello più modesto, i Pazzi.

Dunque fu proprio l'incapacità (o meglio la mancata volontà) dei signori rurali di creare un gruppo contadino omogeneo per condizione personale, fisionomia sociale e ricchezza a costituire uno dei segreti del loro successo e della loro lunga fortuna. Il controllo della società locale continuava a passare infatti più per l'affermazione di molteplici, diversificati e flessibili legami di dipendenza che per l'uniformazione della condizione personale dei sudditi.

Simone M. Collavini
(Pisa, luglio 1999)

APPENDICE I.
Elenco delle fonti spogliate

- Badia di Firenze* *Le carte del monastero di S. Maria in Firenze (Badia), I, (secoli X-XI)*, edd. L. SCHIAPARELLI - F. BALDASSERONI - R. CIASCA (1913), rist. anast. Roma 1990 (Regesta Chartarum Italiae [RCI]); II, (*secolo XII*), ed. A. M. ENRIQUES, Roma 1990 (RCI)
- CDA *Codex Diplomaticus Amiatinus. Urkundenbuch der Abtei S. Salvatore am Montamiata*, ed. W. KURZE, Tübingen 1974
- CV, I *Il Caleffo Vecchio del comune di Siena, I*, ed. G. CECCHINI, Siena 1931 (Fonti di storia senese [FSS])
- Fontana Taona* S. BRUNI, *Le carte del secolo XI dell'Abbazia di San Salvatore a Fontana Taona*, in «Bollettino storico pistoiese», LXVIII (1966), pp. 39-46, 98-107; P. CECCHINI BIANCHI, *Le carte del secolo XII dell'Abbazia di San Salvatore a Fontana Taona, ibid.*, LXIX (1967), pp. 41-48, 99-117; A. PETRUCCIANI - I. GIACOMELLI - N. BOTTARI SCARFANTONI, *Regesta Chartarum Pistoriensium (RCP). Abbazia di Fontana Taona [1201-1260], ibid.*, XCVI (1994), pp. 183-92; XCVII (1995), pp. 183-94; XCVIII (1996), pp. 199-212; XCIX (1997), pp. 171-85; C (1998), pp. 269-86; CI (1999), pp. 155-62
- R. FANTAPPIÉ, *Le più antiche carte del monastero di San Salvatore di Vaiano*, in «Archivio storico italiano», CCXXVIII (1970), pp. 157-98
- Isola* P. CAMMAROSANO, *Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell'età romanica. Con una edizione dei documenti, 953-1215*, Castelfiorentino 1993 (Biblioteca della «Miscellanea storica della Valdelsa», 12), pp. 161-503
- LCPist* *Liber censuum Comunis Pistorii*, ed. Q. SANTOLI, Pistoia 1906-1915 (Fonti storiche pistoiesi [FSP])
- Montecelso* *Carte dell'Archivio di Stato di Siena. Abbazia di Montecelso (1071-1255)*, ed. A. GHIGNOLI, Siena 1992 (FSS)
- Montepiano* *Le carte del monastero di S. Maria di Montepiano (1000-1200)*, ed. R. PIATTOLI, Roma 1942 (RCI)
- OMS *Carte dell'Archivio di Stato di Siena. Opera metropolitana (1000-1200)*, ed. A. GHIGNOLI, Siena 1994 (FSS)
- PASQUI, II U. PASQUI, *Documenti per la storia della città di Arezzo nel medioevo, II, Codice diplomatico (an. 1180-1337)*, Firenze 1916 (Documenti di storia italiana, XIV)
- RC, I *Regesto di Camaldoli, I*, edd. L. SCHIAPARELLI - F. BALDASSERONI, Roma 1907 (RCI, 2)
- RCP. Alto medioevo, 493-1000*, ed. N. RAUTY, Pistoia 1973 (FSP, 2)
- RCP. Canonica di S. Zenone. Secolo XI*, ed. N. RAUTY, Pistoia 1985 (FSP, 7)
- RCP. Canonica di S. Zenone. Secolo XII*, ed. N. RAUTY, Pistoia 1995 (FSP, 12)
- RCP. Monastero di Forcole (1200-1250)*, ed. R. NELLI, Pistoia 1990 (FSP, 10)
- RCP. Spedali* *RCP. Enti ecclesiastici e spedali. Secoli XI e XII*, edd. N. RAUTY - P. TURI - V. VIGNALI, Pistoia 1979 (FSP, 5)
- RCP. Vescovado. Secoli XI e XII*, ed. N. RAUTY, Pistoia 1974 (FSP, 3)
- Reg. Coltibuono* *Regesto di Coltibuono*, ed. L. PAGLIAI, Roma 1909 (RCI)
- Reg. Volat.* *Regestum Volaterranum*, ed. F. SCHNEIDER, Roma 1907 (RCI, 1)
- Rosano* *I più antichi documenti del monastero di S. Maria di Rosano (secoli XI-XIII)*, ed. C. STRÀ, Roma 1982 (Monumenta Italiae Ecclesiastica. Cartularia, 1)

- S. Felicità* *Le carte del monastero di S. Felicità di Firenze. Fonti di storia toscana*, 1, ed. L. MOSIICI, Firenze 1969 (Accademia toscana di scienze e lettere. "La Colombaria". Studi, XV)
- S. Giovanni* *Le carte della canonica della cattedrale di Firenze (723-1149)*, ed. R. PIATTOLI, Roma 1938 (RCI, 23)
- S. Miniato* *Le carte del monastero di S. Miniato al Monte (secoli IX-XII)*, ed. L. MOSIICI, Firenze 1990 (Documenti di storia italiana, ser. II, 4)
- S. Stefano di Prato* *Le carte della propositura di S. Stefano di Prato, I, 1006-1200*, ed. R. FANTAPPIÈ, Firenze 1977
- P. SANTINI, *Atti di giurisdizione e procedura civile dall'anno 1172 all'anno 1250*, in ID., *Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze*, Firenze 1895 (Documenti di storia italiana, X), pp. 221-360
- ID., *Capitoli* ID., *Capitoli del comune di Firenze dall'anno 1138 all'anno 1250*, in ID., *Documenti ...*, cit., pp. 1-220
- ID., *Capitoli. Appendice* = ID., *Capitoli del comune di Firenze dall'anno 1251 all'anno 1260*, in ID., *Documenti ... Appendice*, pp. 1-261
- ID., *Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze. Appendice*, Firenze 1952 (Documenti di storia italiana, XV)
- ID., *Miscellanea diplomatica dall'anno 1172 all'anno 1250*, ID., *Documenti ...*, cit., pp. 361-499
- ID., *Nuovi documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze*, in «Archivio storico italiano», V ser., XIX (1897), pp. 276-325